

La presente relazione è volta a fornire un compendio informativo ai Soci per consentire loro di assumere in modo consapevole ed informato le deliberazioni in ordine ad una proposta di azione sociale di responsabilità e/o risarcitoria ex artt. 2392, 2393, 2407, 2396, 1218 c.c. ed ex art. 15 del D.Lgs 39/2010 e, comunque, ai sensi di legge, formulata dai Consigli di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A.

La proposta all'ordine del giorno trae origine dalla circostanza che, a seguito di un'attività di verifica svolta dal nuovo management, insidiatosi nel gennaio 2019 dopo la fusione tra la nostra Società ("NET" e/o "Compagnia" e/o "Società") e Archimede S.p.A., è emersa l'insussistenza, quantomeno a partire dall'esercizio 2017, di titoli di stato di proprietà della nostra Compagnia e della sua controllata Net Insurance Life S.p.A. ("NET LIFE" – congiuntamente le "Compagnie" e/o "Società") di seguito anche Gruppo NET, per un ammontare pari a circa € 26,6 milioni, i quali avrebbero dovuto essere custoditi in deposito bancario per conto delle stesse Società. In conseguenza di tale ammanco, le rendicontazioni finanziarie della nostra Società per l'esercizio 2017 risultano, altresì, inficiate da un errore rilevante e non scusabile in ordine alla sua effettiva consistenza patrimoniale economica e finanziaria.

In tali premesse e nei paragrafi che seguono verranno illustrati i fatti e le circostanze in base alle quali si ritiene sussistano i presupposti per avviare:

- un'azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 c.c.¹ e/o comunque ai sensi di legge, nei confronti di alcuni degli ex amministratori in carica negli esercizi 2017 – 2018 con e/o senza delega, che hanno autorizzato e/o concorso a realizzare le operazioni di seguito descritte e/o erano informati delle medesime e/o intrattenevano rapporti con chi ha posto in essere dette operazioni e precisamente:
 - ✓ Amato Renato Giulio, nella sua qualità di ex Presidente di NET e NET LIFE;
 - ✓ Caruso Giuseppe, nella sua qualità di ex Amministratore Delegato di NET e NET LIFE;
 - ✓ Amato Francesca Romana, nella sua qualità di ex Amministratore e consulente legale di NET e NET LIFE;
 - ✓ Rocchi Francesco, nella sua qualità di ex Amministratore di NET e NET LIFE;
 - ✓ Roberto Accornero, nella sua qualità di ex Amministratore di NET;
 - ✓ Luigi Aiudi, nella sua qualità di ex Amministratore di NET LIFE.

¹ Art. 2392 c.c. "Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori"; Art. 2393c.c.: "L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla sostituzione degli amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale".

- un'azione di responsabilità ex artt. 2407 e 2393 c.c.² e/o comunque ai sensi legge nei confronti degli ex sindaci di NET e NET LIFE in carica negli esercizi 2017 – 2018 e precisamente:
 - ✓ Perrotta Francesco, nella sua qualità di ex Presidente del Collegio Sindacale;
 - ✓ Bertoli Paolo, nella sua qualità di ex Sindaco;
 - ✓ Vella Cosimo, nella sua qualità di ex Sindaco;

- un'azione di responsabilità ex artt. 2393, 2396 c.c.³ e/o comunque ai sensi di legge, nei confronti di:
 - ✓ Giuseppe Caruso, quale Direttore Generale di NET negli esercizi 2017 – 2018;

- un'azione di responsabilità ex artt. 2393, e/o comunque ai sensi di legge, nei confronti di:
 - ✓ Luigi Aiudi, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di NET negli esercizi 2017 – 2018;

- un'azione risarcitoria ex art. 15 del D.Lgs 39/2010⁴ e/o comunque ai sensi di legge, nei confronti della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti relativamente agli esercizi 2017 – 2018 e, precisamente:
 - ✓ BDO Italia S.p.A.

Alle suddette azioni si assocerebbe quella ex art. 2395⁵ c.c. per conto dell'ex Società Archimede S.p.A. oggi incorporata in NET che, comunque, si ricorda, non necessita dell'autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

Si premette sin da ora che la presente relazione non riporta volutamente tutti i riferimenti a persone e/o a circostanze che per ragioni di riservatezza potrebbero (i) compromettere le eventuali negoziazioni in atto, ai fini del recupero dei titoli di stato oggetto di distrazione o delle somme per equivalente e/o che possano (ii) pregiudicare le eventuali indagini in corso a seguito della denuncia presentata dalle nostre Società, come di seguito meglio illustrato. Si è provveduto dunque ad individuare con lettere e/o definizioni alcuni dei soggetti fermo restando che ognuno di essi è stato correttamente identificato da parte delle Società.

Ricostruzione delle vicende in fatto - Le Operazioni

Come sopra anticipato, le Compagnie sono state vittime di condotte illecite - emerse in seguito all'avvio di una ricognizione a cui ha dato corso il nuovo management delle Società insediatisi a

² "I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 SD, 2394, 2394 SD e 2395".

³ "Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società."

⁴ "I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato."

⁵ "Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori".

inizio 2019 - che si sono sviluppate attraverso la stipula ed esecuzione di alcuni contratti di consulenza e di Prime Brokerage tra NET e NET LIFE ed alcune società (“Operazioni”), di cui si dirà a breve, e a cui sono stati trasferiti i seguenti titoli di stato (“Titoli di Stato”):

Net Insurance S.p.A.

SECURITY	ISIN	SIZE
CCTS O 06/15/22	IT0005104473	5.138.000,00
CCTS O 12/15/22	IT0005137614	5.000.000,00

Net Insurance Life S.p.A.

SECURITY	ISIN	SIZE
BTPS 1.65 03/01/32	IT0005094088	5.000.000,00
BTPS 2 12/01/25	IT0005127086	3.500.000,00
CCTS O 06/15/22	IT0005104473	8.038.000,00

La vicenda trova il suo iniziale filo conduttore nell’ambito delle iniziative intraprese da NET, a partire dall’anno 2016, per rafforzare la propria posizione patrimoniale.

Nello specifico, all’epoca NET necessitava di un rafforzamento patrimoniale, risultando il Gruppo carente sotto tale profilo, in conseguenza del cambiamento normativo verificatosi con l’entrata in vigore del regime Solvency II.

NET avrebbe potuto procedere ad un aumento di capitale per ovviare a tale carenza di ratio patrimoniali e questa sicuramente sarebbe stata l’opzione più lineare rispetto alle esigenze che si erano in tal senso manifestate.

Sul punto, tuttavia, non fu avanzata e/o discussa alcuna proposta e/o verificata alcuna ipotesi di lavoro. Ciò evidentemente era legato alla circostanza che tale opzione non fosse gradita agli appartenenti al gruppo familiare in senso allargato (famiglia Amato), i cui esponenti nelle persone di Renato Amato, Amato Francesca Romana, e Francesco Rocchi siedevano nel Consiglio di Amministrazione delle Compagnie. Si ricorda che i componenti della famiglia Amato detenevano insieme, all’epoca dei fatti, la maggioranza del capitale sociale e rappresentavano la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione di NET e NET LIFE, unitamente al management apicale dell’epoca dott. Giuseppe Caruso e dott. Luigi Aiudi. Un aumento di capitale avrebbe potuto diluire sensibilmente le loro partecipazioni.

Senza dunque neppure discutere in ordine a tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione NET, optava per l'emissione di un prestito subordinato quale unico strumento per patrimonializzare la Società e far fronte alla carenza dei requisiti di solvibilità.

Nella seduta del 26 febbraio 2016, veniva dato incarico ad (*) per l'assistenza e la consulenza in merito alla strutturazione, l'emissione ed il collocamento di un prestito subordinato Tier II, con efficacia a partire dal 7 aprile 2016 ("**Prestito Subordinato**").

Dopo un'attività ricognitiva sul mercato, tuttavia, nel mese di maggio 2016, (*) comunicava a NET di aver rilevato uno scarso interesse per tale tipologia di strumento finanziario da parte dei potenziali investitori istituzionali contattati, sia per il ridotto importo dell'emissione, sia perché lo stesso veniva considerato un titolo illiquido.

Lo strumento adottato, dunque, non aveva incontrato il gradimento del mercato e ciò avrebbe dovuto spingere gli amministratori ad assumere decisioni per verificare opzioni alternative, modificando la natura e/o la struttura di tale strumento finanziario e/o soprattutto verificando compiutamente l'ipotesi di un aumento di capitale, stante anche la circostanza che le azioni di NET erano negoziate sull'AIM Italia e ciò al fine di consentire alla società di raccogliere le risorse finanziarie per gli scopi sopra precisati.

Si preferì, tuttavia, nella sostanza perseguire uno schema di operazione che non fosse solo quello del collocamento di tale strumento finanziario, ma che prevedesse anche il parallelo conferimento di un contratto di investment advisory con l'acquisto di strumenti finanziari proposti dal collocatore e soprattutto, ed in ultimo, il trasferimento di titoli di stato di proprietà delle Compagnie a favore di chi doveva provvedere e/o aveva provveduto alla sottoscrizione del Prestito Subordinato.

Venne, infatti, individuato un nuovo soggetto nella SA ("**SA**") che si relazionò con le Compagnie nelle persone dell'Amministratore Delegato B ("**B**") e del sig. A ("**A**"), il quale ultimo si qualificò anche come uno dei soci di riferimento della stessa SA. Tale intermediario aveva manifestato il proprio interesse ad assistere la Compagnia nel collocamento di tale Prestito Subordinato.

A partire dal mese di giugno 2016, pertanto, i sig.ri B e A si erano incontrati con i rappresentanti di NET per discutere dell'eventuale accordo per l'assistenza nel collocamento del Prestito Subordinato.

In tale contesto giova, sin da ora, precisare come il sig. A assumerà un ruolo relevantissimo nell'ambito di tale collocamento - divenendo il rappresentante e beneficiario economico delle società che poi provvederanno alla sottoscrizione di buona parte di tale Prestito Subordinato - e al contempo sarà anche la figura centrale delle società che saranno beneficiarie dei Titoli di Stato trasferiti dalle Compagnie, con le modalità come di seguito saranno meglio descritte.

In ogni caso, per i fini che qui interessano e per poter collocare l'emissione, SA richiedeva una commissione di collocamento pari al 2% del valore dell'emissione ed una disponibilità da parte di NET e NET LIFE ad investire una parte della propria liquidità in fondi comuni di investimento, scelti tra quelli indicati dalla stessa SA.

A seguito di negoziazione, in data 14 giugno 2016, le parti si accordavano per il conferimento di un mandato di collocamento a SA, a fronte di una commissione pari all'1% del valore dell'emissione (€ 150.000,00), con l'intesa che la differenza, rispetto a quanto inizialmente richiesto, sarebbe stata "recuperata" da SA attraverso le commissioni su di un mandato di investment advisory. Nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione di NET veniva, dunque, conferito l'incarico per la conduzione della trattativa finalizzata alla conclusione di un accordo per l'esecuzione del collocamento del Prestito Subordinato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, dott. Caruso, il quale avrebbe potuto procedere alla sottoscrizione dell'incarico ed all'esecuzione di tutte le attività conseguenti, dopo aver collazionato sui vari punti e condizioni dell'accordo medesimo

nella sua stesura conclusiva il favorevole parere scritto del Presidente. In data 29 giugno 2016, veniva, infatti, sottoscritto da entrambe le società del Gruppo NET un mandato di investment advisory in favore di SA per una durata di 5 anni. Entrambi i contratti prevedevano una fee annua di € 55.000,00 per un importo complessivo annuo di gruppo pari ad € 110.000,00.

Nella riunione del 19 luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione di NET deliberava l'emissione del Prestito Subordinato per un importo complessivo massimo di € 15 milioni di durata decennale da effettuare in tre tranches di pari ammontare.

In contemporanea, rispetto alle operazioni poc' anzi illustrate, NET dava, altresì, avvio ad un'attività di verifica sui fondi proposti da SA che, tuttavia, non ottenevano l'avallo di NET stessa (in quanto non idonei ad essere computati tra gli impieghi a copertura delle riserve tecniche).

In conseguenza di ciò - ed in alternativa all'acquisto di tali fondi - il sig. A proponeva alle Compagnie di stipulare un contratto di Prime Brokerage con la società di diritto lussemburghese a lui riferibile, SB ("SB"), "in cambio" della sottoscrizione di una quota di € 2 milioni del Prestito Subordinato.

Tale contratto ("**Prime Brokerage Agreement SB**") veniva sottoscritto in data 28 settembre 2016. La ragione di tale relazione veniva definita dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, dott. Aiudi, come "*contropartita dell'investimento di SB invest nel subordinato*".

Sul punto, si precisa che la gestione dei rapporti contrattuali in tale frangente venne seguita dal sig. Aiudi e dal consigliere Avv. Francesca Amato, oltre che dal Presidente, che il dott. Aiudi e il dott. Caruso dichiareranno essere stato sempre informato delle Operazioni ed, anzi, di averle poste in essere con il suo consenso. In tale contesto, appare evidente che il consigliere dott. Francesco Rocchi fosse o dovesse essere informato di tale Operazione, così come di quelle successive aventi ad oggetto i Titoli di Stato e non avesse avuto nulla da obiettare né fosse stata posta in essere alcuna attività di controllo.

L'Avv. Francesca Romana Amato che in questa fase si occuperà di revisionare il contenuto dei relativi accordi contrattuali, non risulta se abbia, altresì, revisionato i successivi, pur dovendo essere a conoscenza, unitamente al dott. Francesco Rocchi, al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili delle successive "evoluzioni" contrattuali e dei rapporti che si instaureranno con le società facenti capo al Sig. A.

Si anticipa, infatti, che detto contratto - su richiesta ed indicazione del sig. A - venne successivamente "traslato" da NET LIFE su di un'altra società, sempre a lui riferibile, tale SC ("SC"), di cui il Sig. A è stato il socio di controllo quantomeno sino al 29 giugno 2017 ed amministratore sino al 28 dicembre 2017 (e che fu la società che sottoscrisse la maggior parte del Prestito Subordinato come si dirà a breve) e, di lì a poco, - sempre a sua richiesta - su un'altra società, tale SD ("SD"), sempre a lui riferibile, la cui cessazione di controllo da parte dello stesso è registrata - almeno formalmente - il 13 settembre 2017, con cessazione della carica di amministratore in data 18 settembre 2017 (ovvero successivamente all'operazione di "prestito" Titoli, come più innanzi descritta).

Ciò precisato, in esecuzione al contratto sottoscritto con SB, nel periodo settembre 2016 - febbraio 2017, attraverso sei distinte operazioni, NET LIFE trasferiva a SB Titoli di Stato per il rilevante importo di complessivi nominali € 10,5 milioni ed i trasferimenti venivano eseguiti - con il consenso del Presidente - sulla base di moduli standard di "Richiesta trasferimento titoli" sottoscritti dall'Amministratore Delegato di NET LIFE, dott. Giuseppe Caruso e/o dal dott. Aiudi, e poi inviati ad (*), banca depositaria dei titoli.

Tabella 1. Il dettaglio delle operazioni di trasferimento dei Titoli di Stato nel periodo settembre 2016 - febbraio 2017

#	Società	Descrizione titolo	Codice ISIN	Valore Nominale (Euro)	Banca uscita	Banca depositaria	Nr. Deposito titoli	Data disposizione trasferimento	Firma disposizione trasferimento
1	Net Life	BTPS 2 12/01/25	IT0005127086	3.500.000			n.d.	28/09/2016	Giuseppe Caruso
2	Net Life	CCTS 0 06/15/22	IT0005104473	4.000.000			c00045	28/09/2016	Giuseppe Caruso
3	Net Life	CCTS 0 06/15/22	IT0005104473	500.000			c00045	28/09/2016	Giuseppe Caruso
4	Net Life	CCT EU 10/15/17	IT0004652175	1.000.000			c00045	13/12/2016	Aiudi Luigi
5	Net Life	CCTS 0 06/15/22	IT0005104473	1.000.000			c00045	31/01/2017	Aiudi Luigi
6	Net Life	CCTS 0 06/15/22	IT0005104473	500.000			c00045	03/02/2017	Aiudi Luigi
Totale trasferimento titoli				10.500.000					

In data 31 ottobre 2016, sempre su richiesta del sig. A, NET conferiva incarico a SC (di cui si ricorda il sig. A era Director e lo sarebbe stato almeno sino al 28 dicembre 2017) per il ruolo di "Introducer" e assistenza in favore di SA per il collocamento della terza e ultima tranche del Prestito Subordinato, che si concludeva nel novembre 2016 (con una fee pari ad € 50 mila). In tale contesto, compariva per la prima volta la figura del sig. D ("D") nel ruolo di "Controller & Operations Manager" di SC.

In tali premesse, nel novembre 2016, si concludeva il collocamento del Prestito Subordinato. Di seguito si riporta il dettaglio delle tre tranches emesse del bond NET (Isin IT0005216475):

Sottoscrittori		Valore in euro
<i>I tranche</i>	Rocchi Alfredo	200.000
	Amato Arturo	1.600.000
	Prealpina Investimenti S.r.l.	200.000
	Rizzo Carlo	100.000
	SC Invest Services Ltd.	2.800.000
	Plurima Funds plc - Plurima SA Long Short Alpha Fund	100.000
<i>II tranche</i>	SC Invest Services Ltd.	4.600.000
	Banca Alpi Marittime	400.000
<i>III tranche</i>	Compania Financiera Lonestar S.A.	5.000.000
Tot.		15.000.000

Come già sopra anticipato, SC, che faceva capo al sig. A, aveva sottoscritto il Prestito Subordinato per un ammontare pari ad € 7.400.000,00, SA una quota esigua di € 100.000,00, e il restante per € 5.000.000,00 era stato sottoscritto da una tale Compania Financiera Lonestar S.A., società di Panama.

In data 5 dicembre 2016 NET riceveva la comunicazione da parte di SA di cessione del credito pro-soluto ai sensi dell'art. 1264 c.c. in favore di SC per un importo pari a € 50 mila (relativo al compenso della terza tranche del prestito subordinato).

Il 29 dicembre 2016, di comune accordo tra le parti - il management di NET da una parte e i sig.ri A e B dall'altra - sulla base di intese la cui effettiva ragione economica è ancora da individuare, NET

esercitava il recesso dai contratti di Investment Advisory con SA (precedentemente stipulati in data 29 giugno 2016) ed il successivo 2 gennaio 2017, entrambe le Compagnie, sottoscrivevano con SC un nuovo contratto di “Investment Advisory” riconoscendo un compenso annuale, per singola Compagnia, pari a € 30 mila, con scadenza non definita.

In questa fase si osservi che, in data 31 gennaio 2017, veniva nominato amministratore di NET il Rag. Roberto Accornero, su proposta e indicazione del sig. A. Il Rag. Accornero, infatti, risulterà poi essere amministratore in alcune società (.....), ove operavano sia il sig. A sia il sig. D, di cui si dirà a breve.

Inoltre, risulta rilevante osservare che, in data 17 febbraio 2017, il contratto di Prime Brokerage fra SB e NET LIFE - su richiesta del sig. A e in accordo con il medesimo - veniva risolto in quanto SC sarebbe subentrata al rapporto con SB, sottoscrivendo un nuovo contratto di “Prime Brokerage” (“**Prime Brokerage Agreement SC-NET LIFE**”). Pertanto, NET LIFE chiedeva alla stessa SB di trasferire i Titoli di Stato e la relativa liquidità sui conti che le sarebbero stati comunicati direttamente da SC (“*For the transfer of securities and cash, you will receive the details of the repository and liquidity accounts directly from SC Investments Services Ltd*”).

In tale contesto, in data 17 febbraio 2017, anche NET sottoscriveva un contratto di Prime Brokerage con SC (“**Prime Brokerage Agreement SC-NET**”), di contenuto identico a quello sottoscritto da NET LIFE. A riguardo, pare opportuno, sin da ora, osservare, che entrambi i contratti (i) prevedevano che i titoli detenuti da SC per conto delle Compagnie avrebbero dovuto essere depositati per il tramite del servicer (“**SE**”) su di un conto acceso presso la (*), del quale tuttavia non venivano indicati i riferimenti, (ii) stabilivano che le operazioni di trasferimento di titoli effettuate in base ai contratti di Prime Brokerage avrebbero dovuto essere gestite mediante una piattaforma di trading online messa a disposizione da SE, a cui avrebbe avuto accesso sia NET che NET LIFE.

In questa fase, i referenti di SC comunicavano alle Compagnie che i Titoli di Stato nella disponibilità di SB sarebbero stati trasferiti su un differente conto titoli, acceso presso (*), sulla base del nuovo contratto Prime Brokerage Agreement SC-NET LIFE.

Quanto ai titoli trasferiti da NET LIFE a SB - e di cui si è dato conto in precedenza - gli stessi venivano “trasferiti” “nuovamente” da SB a SC con un “giro interno” tra le due società, con apposita richiesta inoltrata a SB ed indicata all’interno del documento di recesso.

In data 6 marzo 2017, SC confermava con un’email a firma del sig. (*), con in copia il sig. A, l’avvenuto trasferimento.

A partire da fine febbraio 2017, inoltre, venivano trasferiti a favore di SC dal conto titoli di NET detenuto presso (*), Titoli di Stato di NET per un valore nominale di € 10 milioni.

Nell’aprile 2017, infine, venivano trasferiti ulteriori Titoli di Stato per un ammontare di € 5 milioni da NET LIFE (sempre dal conto deposito detenuto presso (*)) a favore di SC.

In sintesi, nei mesi di febbraio e aprile 2017, NET e NET LIFE avevano trasferito Titoli di Stato per un valore nominale, rispettivamente, di € 10 milioni e di € 5 milioni a favore SC.

La seguente tabella riporta il dettaglio delle Operazioni di trasferimento:

Tabella 2. Il dettaglio delle operazioni di trasferimento dei Titoli di Stato nel periodo febbraio 2017 – aprile 2017

#	Società	Descrizione titolo	Codice ISIN	Valore Nominale (Euro)	Banca uscita	Banca depositaria	Nr. Deposito titoli	Data disposizione trasferimento	Firma disposizione trasferimento
1	Net	CCTS 0 06/15/22	IT0005104473	5.000.000			832400	22/02/2017	Giuseppe Caruso
2	Net	CCTS 0 12/15/22	IT0005137614	5.000.000			832400	22/02/2017	Giuseppe Caruso
3	Net Life	BTPS 1.65 03/01/32	IT0005137614	5.000.000			116/17	03/04/2017	Aiudi Luigi
Totale trasferimento titoli				15.000.000					

A ciò si aggiunga che in data 21 febbraio 2017, NET e NET LIFE cedevano le azioni MT Capital S.p.A. a SH, anch'essa riferibile alla figura del sig. A (in quanto era stato lui a condurre le trattative in prima persona) e dislocata in Lussemburgo, allo stesso indirizzo di SB. I contratti prevedevano che i prezzi di cessione delle azioni venissero corrisposti ai venditori entro il 30 giugno 2017 ed, infatti, alla fine di tale mese, le Compagnie davano esecuzione a ciò, seppur con una modalità diversa da quella inizialmente stabilita. Il primo contratto prevedeva quale modalità di pagamento il sistema c.d. DVP (trasferimento contro pagamento del prezzo) che, in data 28 giugno 2017, mediante la sottoscrizione di un'appendice, veniva ridefinita in "FOP" (Free of Payment - trasferimento senza regolazione contestuale del pagamento del prezzo). In sostanza il prezzo della cessione delle azioni non sarebbe stato più incamerato da NET, bensì investito direttamente nell'acquisizione di ulteriori Titoli di Stato, oggetto dei contratti di Prime Brokerage.

Successivamente, nel luglio 2017, il sig. A – nel precisare che stava spostando le proprie attività di advisory da SC sulla società SD, senza darne alcuna evidenza - richiedeva che il contratto di Prime Brokerage ed il contratto di consulenza fossero conseguentemente "trasferiti" su quest'ultima, venendo concordata dalle parti anche la scadenza temporale (31 dicembre 2019) del contratto di consulenza, al fine di commisurare le commissioni complessive all'importo inizialmente richiesto.

In data 1 luglio 2017, le Compagnie stipulavano i nuovi contratti di Investment Advisory e di Prime Brokerage con SD. Si ricorda che anche SD era riconducibile al sig. A, che all'epoca rivestiva la carica di Director.

Anche in tale ipotesi, i contratti di Prime Brokerage sottoscritti da NET ("**Prime Brokerage Agreement SD-NET**") e da NET LIFE ("**Prime Brokerage Agreement SD-NET LIFE**") erano identici fra loro (oltre che ai precedenti contratti con SC) e, dunque, prevedevano anch'essi che (i) i titoli detenuti da SD per conto delle Compagnie avrebbero dovuto essere depositati - per il tramite di SE - su di un conto acceso presso la (*), del quale tuttavia non venivano indicati i riferimenti e (ii) stabilivano che le operazioni di trasferimento di titoli effettuate in base ai contratti di Prime Brokerage avrebbero dovuto essere gestite mediante una piattaforma di trading online messa a disposizione da SE, a cui avrebbe avuto accesso sia NET che NET LIFE.

Per quello che si avrà modo di osservare successivamente, è sin da ora importante sottolineare che, sia SB, sia SC e sia SD, nel corso di tutto questo rapporto di "brokeraggio" che aveva ad oggetto il deposito dei Titoli di Stato di NET e NET LIFE, avrebbero "attestato" la sussistenza, disponibilità e proprietà di detti Titoli di Stato in capo alle Compagnie solo attraverso delle proprie attestazioni e non già anche con certificazioni rilasciate dagli istituti bancari, ove detti Titoli di Stato sarebbero stati asseritamente depositati.

Le società che facevano capo al sig. A non avrebbero neppure mai fornito i riferimenti espliciti dell'istituto bancario depositario, né sarebbero mai pervenute alle Compagnie fiches delle operazioni di reinvestimento e incasso cedole, direttamente e/o indirettamente attestati da un istituto bancario, ma solo ed esclusivamente le autocertificazioni dalle suddette società. Peraltro, nessun conto bancario era stato aperto da NET e/o NET LIFE presso (*), né le Compagnie, in quanto legal owner e/o beneficial owner, erano state interessate da alcuna attività di verifica da parte di tale istituto bancario o di quelli che avrebbero dovuto detenere i Titoli di Stato per conto delle medesime sui relativi dossier titoli.

Solo il nuovo management di NET, insediatosi all'inizio di quest'anno, a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione "inversa" di Archimede S.p.A. in NET e della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, avvenuta nel corso dell'assemblea degli azionisti del 21 gennaio 2019, decideva di avviare una ricognizione sulle vicende collegate a SD.

Le Società, dunque, si mettevano in contatto direttamente con la banca depositaria riportata nel contratto Prime Brokerage Agreement SD, e quindi in un primo momento (*) e successivamente SE, per ottenere le attestazioni sul deposito titoli, ritenendo non sufficienti quelle pervenute fino ad allora unicamente da SD.

Veniva, altresì, richiesto a SD di trasferire al più presto sui conti bancari in Italia delle Compagnie i Titoli di Stato a suo tempo trasferiti a SD e che avrebbero dovuto essere depositati presso (*).

Senonché, SD, nella persona del sig. D, con comunicazione scritta del 29 gennaio 2019, adducendo ad asserite difficoltà inerenti il rilascio della certificazione da parte di (*), indicava (*) quale nuova banca depositaria ove trasferire i "titoli di Vs proprietà", "in modo da poter avere in qualsiasi momento su Vs richiesta le attestazioni Montetitoli direttamente dalla depositaria".

In data 30 gennaio 2019, NET e NET LIFE acconsentivano a tale trasferimento con istruzioni specifiche a riguardo.

In tale contesto, NET dava altresì mandato allo Studio Legale Trevisan & Associati di seguire la questione inerente il rilascio delle relative certificazioni. Lo stesso entrava in contatto con l'Avv. E che a sua volta rappresentava gli interessi del sig. A, oltre che di SE.

Dopo una serie di contatti - avvenuti con modalità che sono state anch'esse oggetto di denuncia all'autorità inquirente - SE faceva pervenire a NET e NET LIFE la seguente documentazione:

- proprie attestazioni relative al possesso dei Titoli di Stato a cui si collegavano;
- certificazioni rilasciate da parte del depositario (*).

In entrambi i casi, le attestazioni SE (che si ricorda era parte terza e aveva la funzione di custody originariamente tramite (*)) in questione riportavano che il "cliente" (che sarebbe dovuto essere SD in funzione del contratto di Prime Brokerage stipulato con NET e NET LIFE) - come ci si sarebbe dovuto aspettare - fosse titolare per conto di NET e NET LIFE dei Titoli di Stato, avendone la loro disponibilità senza vincoli apparenti - peraltro attestata proprio da un istituto bancario di altissimo standing europeo di cui si avvaleva SE stessa, ovvero (*) (nuova banca custodia su cui i Titoli di Stato erano stati trasferiti), che a sua volta utilizzava Clearstream (la "Montetitoli" Lussemburghese preposta in quel Paese alla gestione accentrata dei titoli).

In sunto, SD - cliente di SE - aveva in custodia i Titoli di Stato delle Compagnie e ciò era attestato da un primario istituto bancario che, peraltro, aveva inviato la relativa certificazione direttamente a NET e NET LIFE. Si ricorda che (*) era l'istituto bancario per il quale NET e NET LIFE avevano dato le proprie istruzioni al trasferimento dei Titoli di Stato da (*).

Nel frattempo e nel corso dei doverosi approfondimenti effettuati dal nuovo management anche presso i registri della FCA - Financial Conduct Authority e della Bank of England - Prudential Regulation Authority, emergeva come SD non fosse mai stata in possesso della qualifica di "Prime Broker", né, men che meno, che in quel momento fosse in possesso di quella di "Appointed Representative" di un "Prime Broker" (una sorta di sub agente di borsa), tant'è che le Autorità in questione avevano avvertito gli investitori di astenersi dall'intraprendere qualsivoglia attività regolamentata ("Regulated Business") con detta società.

Inoltre, secondo quanto riportato nei registri della FCA e della Bank of England risultava che la SC avesse modificato da oltre sei mesi la propria denominazione in e la relativa attività non fosse più autorizzata, in quanto la qualifica di "Appointed Representative" le era stata revocata.

Contestualmente alle ricerche effettuate dalle Compagnie, dal momento che i contratti di Prime Brokerage erano stati sottoposti dalle parti al diritto inglese, le Società, tramite lo Studio Legale Trevisan & Associati, incaricavano l'Avv. (*) dello studio legale (*) di effettuare un'analisi e raccogliere ulteriori informazioni. Questi si metteva in contatto diretto con SE e richiedeva spiegazioni in ordine a chi fosse il cliente di SE e se i Titoli di Stato fossero di proprietà e liberamente disponibili in capo a detto cliente e, dunque, in capo a NET e NET LIFE.

Nello specifico, all'esito delle verifiche condotte, il 25 marzo 2019, emergeva documentalmente che:

- NET e NET LIFE risultavano sconosciute sia a SE che a (*);
- in data 28 agosto 2017, tutti i Titoli di Stato asseritamente trasferiti sino a quel momento a SD nell'ambito dei Prime Brokerage Agreement SD erano stati, a loro volta asseritamente trasferiti dalla stessa SD alla società SF Ltd ("SF"), con sede in Malta⁶, attraverso un contratto di "Security Lending" ("Security Lending Agreement SD");
- il contratto Security Lending Agreement SD sarebbe stato sottoscritto per conto di SD e SF dal medesimo soggetto, il sig. D. Inoltre, le azioni messe a garanzie e definite "collateral" erano azioni ordinarie di una quotata sull'AIM Italia, titoli totalmente illiquidi, tra i cui azionisti figura la SB ed i cui vertici erano oggetto di una indagine penale;
- SD non risultava aver mai sottoscritto alcun contratto di service con SE per conto e in nome delle Compagnie;
- SE aveva ricevuto in deposito i Titoli di Stato non per conto di SD (che per l'appunto risultava sconosciuta) ma di SF;
- il 5 febbraio 2019 SE li aveva ricevuti e detenuti per conto di SF solo fino al 12 febbraio 2019, data in cui essi venivano nuovamente trasferiti altrove.

Lo schema da ultimo seguito - definito dal legale inglese (*) una "frode sofisticata - aveva avuto dunque solo lo scopo di far figurare che le Compagnie fossero effettive proprietarie dei Titoli di Stato per effetto delle certificazioni rilasciate da (*) e che sussistesse un deposito bancario a loro riferibile su cui erano registrati e disponibili detti Titoli di Stato, mentre nulla di tutto ciò era vero.

Pertanto, alla data del 25 marzo 2017 veniva accertato come né SE e, men che meno, SD, avessero i Titoli di Stato in deposito e ciò quantomeno sin dal 29 agosto 2017.

Il Prime Broker SD e/o un suo avente causa, SF, beneficiario dei titoli a "prestito", dunque, non risultava avessero affatto la disponibilità e/o il possesso dei medesimi Titoli di Stato.

Da quanto sopra descritto ne derivava che anche le Società non avevano più nella propria disponibilità e proprietà i Titoli di Stato che erano stati trasferiti tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, così come le cedole incassate e i rimborsi ad essi riferibili (alcuni erano arrivati a scadenza), oltre le ulteriori somme rivenienti dalla vendita delle azioni MT Capital S.p.A., come rendicontato nei bilanci delle Compagnie e rappresentato al mercato e agli investitori, anche nell'ambito dell'operazione Archimede.

Ciò era stato possibile anche in quanto, negli esercizi precedenti, era stata considerata sufficiente da parte del management, dai soggetti apicali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché della Società di revisione, la mera auto-certificazione prodotta dai supposti

⁶ La compagine sociale di SF (di cui attualmente il sig. A è director) risultava composta da aprile 2017 a giugno 2017 dallo stesso sig. A, da giugno 2017 a luglio 2017 dalla società maltese T e da luglio 2017 ad oggi dalla società maltese B., di cui in passato sia il sig. A sia il sig. D sono stati *director*. Peraltro, alla fine dell'anno 2018, si ricorda che SF risultava possedere un ammontare pari a 10 milioni di € del prestito subordinato di NET. Tale informazione è stata appresa dalle Società, in sede di acquisizione della "dichiarazione di consenso ex art. 2503 c.c." all'attuazione della Fusione tra NET e Archimede.

“Prime Broker” ingaggiati da NET e NET LIFE, senza alcuna ulteriore attività di controllo e/o verifica.

In ragione di quanto emerso, il nuovo management dava mandato all’Avv. (*) di agire giudizialmente per tutelare i diritti delle Compagnie dinanzi alle Autorità competenti inglesi.

Veniva, dunque, promossa un’azione di recupero nei confronti di società e persone fisiche residenti in UK che risultava avessero commesso o concorso a commettere gli atti illeciti da cui era originato l’ammanco, ovvero delle società SD, SC, SF e dei sig.ri A e D.

Contestualmente, in ambito italiano, in data 1 aprile 2019, le Società presentavano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano un atto di denuncia-querela nei confronti dei sig.ri A e D, nonché di tutti coloro che si fossero resi responsabili, anche a titolo di concorso, della distrazione dei Titoli di Stato di proprietà delle Compagnie per i reati di truffa aggravata, appropriazione indebita aggravata, falso, autoriciclaggio, riciclaggio e/o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e/o per ogni altra ipotesi di reato che fosse emersa in relazione alla suddetta illecita distrazione.

In data 3 giugno 2019, veniva, altresì, proposta ed approvata da parte dell’assemblea dei soci la revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale dei conti già conferito a BDO Italia S.p.A. (“**BDO**”)

Non da ultimo, in data 19 giugno 2019, i Consigli di Amministrazione delle Società, deliberavano di revocare l’originaria propria delibera di approvazione dei risultati 2017, approvando il nuovo Bilancio Consolidato 2017 del Gruppo (approvato da NET) ed i rispettivi nuovi Progetti di Bilancio 2017 delle Compagnie. Più in particolare, la delibera di revoca è stata assunta in ragione del fatto che i risultati finanziari dell’esercizio 2017 sono stati ritenuti inficiati da errori rilevanti, a causa degli effetti della frode subita dal Gruppo NET, rendendo necessaria l’adozione di una delibera di approvazione del nuovo Bilancio Consolidato e dei nuovi Progetti di Bilancio 2017.

I Consigli di Amministrazione delle Compagnie, nell’approvare i relativi nuovi Progetti di Bilancio dell’esercizio 2017, hanno altresì deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la revoca della delibera di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017, al fine di adottarne una nuova con dei Progetti di Bilancio nuovi, veritieri e corretti.

Le condotte censurabili di cui alle Operazioni sopra descritte

Anzitutto, appare incontrovertibile che nei termini sopra descritti e di seguito riassunti furono trasferiti i seguenti Titoli di Stato su società e conti esteri non intestati alle Compagnie o comunque che non risultavano tali:

- NET LIFE trasferiva a SB parte dei Titoli di Stato per nominali € 10,5 milioni da settembre 2016 a febbraio 2017;
- NET traferiva a SC un’altra parte dei Titoli di Stato per nominali € 10 milioni in data 28 febbraio 2017;
- NET LIFE trasferiva un’ulteriore tranche di Titoli di Stato per nominali € 5 milioni a SC in data 3 aprile 2017,
- NET e NET LIFE, il 3 luglio 2017, reinvestivano nell’acquisto di ulteriori Titoli di Stato il corrispettivo di circa € 700 mila – derivante dalla vendita delle azioni MT Capital S.p.A. effettuata con modalità “FOP” (ovvero effettuata senza pagamento contestuale del prezzo) – provvedendo ad impartire istruzioni di trasferimento di detta somma a favore di SC.

La somma totale trasferita rappresentava oltre la metà del patrimonio netto consolidato del Gruppo NET.

Senza tali trasferimenti, ad oggi, le Compagnie non dovrebbero registrare un ammanco patrimoniale di circa € 26,6 milioni, con tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano.

Per dare contezza dell'impatto che le Operazioni, nei termini sopra descritti, hanno prodotto sull'attività delle Compagnie nel loro complesso, si osservi come il nuovo Bilancio Consolidato 2017 ha visto il Gruppo chiudere con un risultato negativo pari a € 17,4 milioni (contro la perdita di € 2,4 milioni del 2016) ed un patrimonio netto pari a € 18,9 milioni (contro € 36,1 milioni dell'esercizio 2016), fortemente determinati dalla frode subita che ha pesato sulla voce degli "altri costi" per effetto dell'intervenuta insussistenza di attività finanziarie. Peraltro, senza l'operazione di fusione con Archimede S.p.A. oggi la Compagnia si troverebbe con i ratio patrimoniali di Vigilanza ben al di sotto di quelli previsti a livello regolamentare.

Tali eventi risultano essere eziologicamente riconducibili ad alcune condotte negligenti ascrivibili ad alcuni amministratori con e/o senza delega, dirigenti e ai sindaci della precedente gestione, nonché alla società di revisione revocata, senza le quali tali fatti non si sarebbero verificati.

Se, infatti, fosse stata adottata la diligenza richiesta da parte di coloro che rivestivano cariche apicali e/o di controllo, all'accensione dei rapporti con le società SB, SC e SD e alla loro regolamentazione e monitoraggio e rendicontazione nei termini prescritti dall'ordinaria diligenza, si sarebbe evitato il verificarsi di tali fatti e dei conseguenti danni che la Società ha subito e sta subendo.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla circostanza che i precedenti amministratori che, a vario titolo, sono stati coinvolti nella gestione delle Operazioni come sopra descritte, non sembrano aver tenuto conto in alcun modo del c.d. **rischio di controparte e della effettiva valenza che tali Operazioni avevano rispetto all'interesse della Società.**

Stanti i collegamenti diretti e indiretti fra le società SB, SC, SD, SH, e le persone fisiche/giuridiche ad esse associate - ovvero i sig.ri A e D - e all'anomalo "avvicendamento" di dette società nei rapporti contrattuali di Prime Brokerage e di Investment Advisory, si evidenzia come le Operazioni non appaiano per nulla supportate da adeguate o comprovate ragioni di business.

Nonostante vi fosse la possibilità quantomeno di esaminare un'operazione di aumento di capitale, tale opzione non fu mai presa in considerazione e, per contro, anche laddove il collocamento del Prestito Subordinato non incontrò il favore del mercato, nei termini sopra precisati, si preferì nella sostanza perseguire uno schema di operazione che prevedesse in parallelo la stipula di contratti di investment advisory e di brokerage con il trasferimento dei Titoli di Stato di proprietà delle Compagnie a favore di chi doveva e avrebbe provveduto alla sottoscrizione del Prestito Subordinato, che non era stato precedentemente sottoscritto sulla base di un collocamento effettuato sul mercato.

In tale contesto, si era, peraltro, ritenuto fosse nell'interesse delle Compagnie stipulare i suddetti accordi con le parti terze sopra citate, senza alcuna seria verifica sull'effettiva reputazione di queste controparti, sulla loro solidità patrimoniale, sull'interesse delle medesime Compagnie ad ottenere i "servizi" di brokeraggio da tali società, peraltro nella sostanza mai compiutamente prestati.

Dopo aver sottoscritto i contratti di Prime Brokerage si è, altresì, ritenuto fosse nell'interesse delle Società quello di trasferire da conti bancari di istituti di credito italiani a firma e nella disponibilità delle Compagnie i Titoli di Stato e/o liquidità per circa € 26,6 milioni su società e conti bancari esteri, senza effettuare alcuna verifica sulle prime e su questi ultimi, senza acquisire alcuna informazione dagli istituti bancari con cui queste società si rapportavano, senza sottoscrivere alcun contratto di deposito bancario e/o modulo ad esso afferente e, soprattutto, senza assicurarsi se effettivamente detti Titoli di Stato fossero effettivamente stati depositati su conti bancari, la cui titolarità fosse direttamente e/o indirettamente riconducibile a quella delle Compagnie.

Inoltre l'assenza di movimentazione dei Titoli di Stato - e pertanto di un ruolo attivo del Broker, rende ancora meno chiara e forse anche inspiegabile (se non supponendo interessi del tutto estranei a quelli delle Compagnie) la ragione sottostante l'avvio del rapporto contrattuale con le suddette controparti contrattuali ed il relativo trasferimento dei Titoli di Stato. Peraltro detti Titoli vennero trasferiti in modo del tutto anomalo come si avrà modo di meglio precisare oltre.

Nello specifico quanto, poi, all'insussistenza di alcuna effettiva capacità patrimoniale delle controparti contrattuali e della loro totale inconsistenza sotto il profilo dell'organizzazione si osservi che:

- ✓ SB era una società lussemburghese senza alcun significativo track record di business, né alcuna accettabile patrimonializzazione (essendo il capitale sociale pari solo a € 31 mila), senza alcuna struttura operativa che le consentisse di svolgere effettivamente l'attività che veniva contrattualizzata;
- ✓ SC, costituita in data 2 gennaio 2014, anch'essa con 1 sterlina di capitale, parimenti era priva di alcuna credibile struttura operativa e per essa non era disponibile alcun dato patrimoniale (né tantomeno di bilancio), essendo peraltro stata autorizzata all'esercizio dell'attività dalla Financial Conduct Authority solo a partire dal 30 settembre 2016 (autorizzazione revocata a partire dal 19 dicembre 2018);
- ✓ SD era stata addirittura costituita solo in data 25 gennaio 2017, ossia sei mesi prima della stipula del contratto di Prime Brokerage con le Compagnie, anch'essa con 1 sterlina di capitale e anche tale società non aveva nessuna credibile struttura operativa e per essa non era disponibile alcun dato patrimoniale (né tantomeno di bilancio). Anche per questa, all'epoca dell'accensione del rapporto, non vi era alcuna autorizzazione ad operare quale broker dalla FCA (Financial Conduct Authority di Londra)⁷. L'autorizzazione della FCA è, dunque, successiva alla data in cui erano stati sottoscritti i contratti di consulenza e di Prime Brokerage (1 luglio 2017). Tale autorizzazione risulta essere stata poi revocata con effetto a partire dal 20 settembre 2018. SD era, inoltre, qualificata e autorizzata dalla FCA in quanto "*Introducer Appointed Representative*" di SA, ma nell'ambito del rapporto contrattuale con le Compagnie non opera mai come rappresentative di SA, né il contratto contiene alcuna indicazione in tal senso. La qualifica di *Introducer Appointed Representative* è limitata alla prestazione di servizi definiti "*effecting introductions*" e "*distributing non real time financial promotions*". Questi servizi fanno riferimento ad attività di consulenza generica, mentre non includono le attività regolate dai contratti di Prime Brokerage, attività per le quali è invece autorizzata SA (così come SE, entrambe con status "regulated") e che vengono così dettagliate sul sito della FCA "*accepting deposits, providing credit to consumers, giving investment advice; arranging deals in investments*". Pertanto, alla luce di questi elementi SD non appariva autorizzata ad operare nell'ambito del contratto di Prime Brokerage. L'abilitazione detenuta da SD presso la FCA non prevedeva quindi che la società potesse "*to provide regulated products and services (e.g. Accepting deposits, providing credit to consumers, giving investment advice; arranging deals in investments)*", servizi che invece, sulla base di quanto indicato sul sito della FCA, potevano e possono essere forniti, ad esempio, da SA e SE. In altre parole, l'abilitazione a poter eseguire attività di "*non-realtime financial promotions*" esclude la possibilità per la società in questione di eseguire la promozione finanziaria diretta o interattiva con il cliente: nello specifico, il sito dell'autorità inglese definisce la "*real time financial promotion*" come "*a financial promotion made in the course of a personal visit, telephone conversation or other interactive dialogue*".

⁷ Risulta, infatti, essere stata autorizzata all'esercizio dell'attività dalla Financial Conduct Authority a partire dal 27 novembre 2017

Anche quanto al profilo reputazionale delle controparti e delle persone fisiche ad esse associate (in particolare, da alcune notizie di stampa, erano emerse vicende giudiziarie penalmente rilevanti in capo al sig. A - peraltro note anche alle Compagnie.), si segnala come non siano state svolte adeguate verifiche e/o approfondimenti.

Anche quanto ai **rapporti contrattuali bancari e la gestione complessiva** delle Operazioni, si registravano all'epoca macroscopiche anomalie.

Non risulta che NET e NET LIFE abbiano mai provveduto ad aprire formalmente alcun rapporto di deposito bancario con qualsivoglia banca depositaria di SD per il deposito dei Titoli di Stato di cui al rapporto con tale società e neppure per quello con SC e SB. Non risulta neppure che le stesse abbiano sottoscritto alcun modulo e/o siano state assoggettate ad una verifica da parte degli istituti bancari interessati, riguardante l'effettivo beneficiario economico e/o intestatario dei Titoli di Stato che avrebbero dovuto essere depositati presso questi.

Sotto tale profilo, i contratti di Prime Brokerage non riportavano indicazioni chiare e univoche relative al conto deposito di riferimento. A mero titolo esemplificativo, il contratto sottoscritto con SD prevedeva che SE registrasse gli investimenti di NET e NET LIFE in un conto intestato alle Compagnie, ma allo stesso tempo prevedeva che SE potesse designare agenti, intestatari e depositari o sub-custodians che detenessero i titoli in custodia per conto delle Compagnie o di SE. Il contratto prevedeva, inoltre, che il broker indicasse su quali conti sarebbero stati depositati i titoli delle Compagnie: in tale sezione il broker aveva provveduto ad indicare genericamente “(*)”. In particolare nessuno dei contratti di Prime Brokerage sottoscritti con SB, SC e SD indicava le coordinate dei conti di deposito presso i quali avrebbero dovuto essere trasferiti i Titoli di Stato. Il contratto sottoscritto con SB prevedeva tra l'altro che *“SB shall open and maintain one or more Cash Accounts and one or more Securities Accounts in the name of the Counterparty, and all cash or Securities held by or received by SB from or for the benefit of the Counterparty pursuant to this Agreement and to any Transactions shall be held in such accounts”*. In sostanza si parla di uno o più conti che SB avrebbe dovuto aprire per conto di NET LIFE, dei quali però non sono stati forniti i riferimenti bancari.

Il contratto sottoscritto con SC prevedeva la seguente disposizione: *“Cash held by SE for the Counterparty in the Liquidity Account opened at (*) will be repayable on demand”*. Ed inoltre: *“Any Securities received by SD for the account of the Counterparty pursuant to a Purchase Transaction shall be credited to the Securities Account opened at (*)”*. Il contratto faceva pertanto riferimento ad un conto da aprire presso (*) per conto di NET e NET LIFE, del quale però non sono mai stati comunicati i riferimenti bancari.

Il contratto sottoscritto con SD prevedeva un'apposita sezione denominata *“Schedule Account Details”* nella quale dovevano essere indicati gli estremi del conto aperto presso (*), che non sono mai stati comunicati da SD. Tali estremi non sono indicati nella copia del contratto depositato presso le Compagnie, né vengono successivamente comunicati a fronte delle richieste avanzate dalle Compagnie ai sig.ri A e D. Inoltre, se da un lato il contratto prevedeva che *“SE will register your investments in an account designated with your name”*, dall'altro esso prevedeva anche che *“SE may appoint agents, nominees and custodians (whether in the United Kingdom or overseas), to hold investments held in custody”*.

Sotto tale profilo, peraltro, si osservi che il trasferimento dei Titoli di Stato fu effettuato come se le Compagnie stessero operando su due conti bancari ad esse riferibili le cui movimentazioni potevano essere disposte liberamente, vuoi dall'Amministratore Delegato vuoi dal responsabile dell'Area Finanza. In verità, come già sopra descritto e come verrà più ampiamente di seguito sviluppato, i rapporti accesi con le controparti contrattuali SB, SC e SD, non potevano certo dirsi strutturati in

misura tale da poter ritenere effettivamente sussistente un conto bancario acceso a nome delle Compagnie, sul quale i Titoli, oggetto di trasferimento, sarebbero poi stati depositati. Di fatto si è trattato di un trasferimento da un conto bancario, questo sì intestato alle Compagnie, a conti intestati a società estere e su banche estere, ove non risultava nessuna profilatura delle Compagnie stesse, quali clienti e/o beneficiari economici e/o intestatari dei Titoli, ivi trasferiti. Ciò determina che il trasferimento degli stessi sia avvenuto in assenza dei poteri delegati prescritti, vuoi per l'Amministratore Delegato, vuoi per responsabile dell'Area Finanza. Sotto tale profilo, per le operazioni aventi ad oggetto il trasferimento Titoli si faceva riferimento al seguente punto delle deleghe *“stipulare, modificare, risolvere e operare su contratti di conto corrente e/o di deposito presso Istituti di credito e presso l'Amministrazione Postale.”*. Ciò non avrebbe potuto essere non trattandosi di conti bancari intestati alle Compagnie, né peraltro di operazioni di investimento. Si trattava, in verità, della stipula di contratti, con soggetti esteri che prevedevano a beneficio di questi ultimi il trasferimento di Titoli di Stato di proprietà delle Compagnie, e ciò al di fuori dei poteri conferiti.

Inoltre, nonostante i contratti di Prime Brokerage SD e SC stabilissero che le operazioni di trasferimento di Titoli di Stato avrebbero dovuto essere gestite mediante una piattaforma di trading online messa a disposizione da SE, a cui avrebbe avuto accesso sia NET che NET LIFE, a quanto risulta, la suddetta piattaforma non venne mai implementata e, pertanto, le Società non ebbero mai visibilità della gestione dei Titoli di Stato e non vi è in tal senso alcuna evidenza che la tematica sia stata trattata internamente o discussa con le controparti SC e SD. Alla luce degli accordi contrattuali sottoscritti, questa carenza può essere qualificata come inadempimento contrattuale, che di fatto non consentiva una gestione trasparente delle Operazioni.

Non risulta dalle schede contabili delle Compagnie che le controparti contrattuali abbiano ricevuto alcun compenso per i presunti servizi di gestione/esecuzione delle Operazioni nell'ambito dei contratti di Prime Brokerage, elemento che rende assolutamente inspiegabile la ragione di business sottostante ai contratti stessi.

I contratti di Investment Advisory prevedevano che le società fornissero alcuni servizi alle Compagnie, tra cui dare indicazioni sulle operazioni di investimento e disinvestimento delle attività in portafoglio, ritenute opportune ai fini del raggiungimento degli obiettivi di investimento delle Società e redigere report in relazione al portafoglio e agli obiettivi di investimento e elaborare dei report da mettere a disposizione delle Società. Al contrario di quanto previsto contrattualmente, l'attività di consulenza fornita alle Compagnie da SC e SD è stata pressoché nulla. Le controparti non fornivano alle Compagnie indicazioni specifiche sugli investimenti da eseguire, ma semplicemente inviavano generiche informative sui mercati finanziari (c.d. *“Market Outlook”*), a cadenza non regolare e con modalità non standard. Tali informative venivano inviate saltuariamente e non sempre tramite canali *“ufficiali”*: il 31 ottobre 2016 NET conferiva a SC l'incarico di *“Introducer”*, che prevedeva l'assistenza in favore di SA per il collocamento della terza e ultima tranche del Prestito Subordinato. La stessa SC risultava essere sottoscrittrice di quote del Prestito Subordinato per il quale esercitava l'attività di *Introducer* (€ 2,8 mln nella II tranche ed € 4,6 mln nella terza tranche).

Anche nell'ambito della delicata e fondamentale tematica **dei trasferimenti** dei Titoli di Stato risultano sussistere numerose gravi anomalie che sono di seguito riassunte:

- per i trasferimenti a SB (i) nei moduli di trasferimento veniva indicata SB come banca presso la quale dovevano essere trasferiti i Titoli di Stato, ma il documento allegato alla richiesta di trasferimento riportava coordinate bancarie riferite ad un conto acceso presso BNP Paribas; (ii) NET LIFE indicava che i Titoli di Stato avrebbero dovuto essere trasferiti su un conto intestato a SB, ma che avrebbe dovuto essere rubricato a nome della stessa NET LIFE,

tuttavia, le attestazioni relative alla piena titolarità di NET LIFE su tali bonds, provenivano in quel periodo soltanto da SB, senza alcuna certificazione da parte della banca depositaria e senza che NET si attivasse in tal senso per ottenere la precitata attestazione. Nell'ambito, poi, dell'avvicendamento delle controparti contrattuali nei rapporti di Prime Brokerage, è importante osservare che, mentre vi sono evidenze di istruzioni via email impartite sia a SB che a SC per il trasferimento dei Titoli di Stato - peraltro rivolte solo ed esclusivamente a queste società (quale conseguenza della risoluzione del rapporto contrattuale con la prima in favore della seconda), per quanto riguarda il "trasferimento" dei Titoli di Stato tra SC e SD nessuna istruzione risulterebbe essere mai stata impartita e, soprattutto, nessuna conferma di ricezione dei medesimi Titoli risulterebbe essere stata inoltrata a NET e NET LIFE;

- tutte le richieste di trasferimento dei Titoli di Stato trasmesse a (*) e (*) riportano l'indicazione di trasferire i titoli su conti deposito "intestati a NET LIFE" o "intestati a Net" benché di fatto le coordinate bancarie dei conti deposito inviate alla banca per processare l'operazione siano evidentemente incoerenti con tale indicazione;
- sono state individuate alcune comunicazioni nelle quali le banche sollevano problematiche tecniche nel perfezionare alcune operazioni, ma non viene chiarita la natura del problema, né si ha alcuna evidenza di come la problematica sia stata risolta. Pertanto, non è chiaro come le banche abbiano potuto processare le operazioni richieste, data l'incoerenza delle informazioni ricevute;
- inoltre, a fronte del disallineamento tra i dati bancari e i soggetti beneficiari indicati nelle richieste di trasferimento, non abbiamo alcuna evidenza di controlli o approfondimenti svolti internamente alle Compagnie.

Risultano poi elementi di **incoerenza e carenze informative rilevate nel corso del rapporto contrattuale**, già in parte sopra evidenziati, tra i quali occorre sottolineare i seguenti:

- le Compagnie richiedevano alle controparti contrattuali in più di una circostanza l'indicazione dei rapporti bancari presso (*) "intestati a Net e NET LIFE" su cui sarebbero stati trasferiti i Titoli di Stato e la relativa liquidità. Questa informazione non veniva mai fornita;
- non risulta che i Titoli di Stato siano stati ulteriormente movimentati nell'ambito dei contratti, ad eccezione delle transazioni di reinvestimento degli incassi di cedole/rimborsi. Queste operazioni erano richieste alle controparti dai dipendenti della funzione Finanza, dietro autorizzazione (scritta o verbale) del dott. Aiudi;
- non risulta che le Compagnie abbiano effettuato pagamenti alle controparti contrattuali a titolo di compenso per l'attività di brokerage prestata e/o questi li abbiamo mai richiesti e/o sollecitati, nonostante tali compensi fossero previsti dai contratti;
- sia SB, che SC e poi SD, nel corso dei rapporti di brokerage avevano attestato la sussistenza e proprietà dei Titoli di Stato solo attraverso delle proprie attestazioni e non già anche attraverso certificazioni rilasciate dagli istituti bancari ove detti titoli erano apparentemente depositati. Sotto tale profilo, non risulta sia stato ricevuto o inviato alcun documento ufficiale che attesti l'effettiva disponibilità dei titoli in capo alle Compagnie, ad eccezione i) delle comunicazioni e attestazioni inviate dalle controparti stesse, ii) della contabile bancaria che attesta l'incasso delle somme relative alla vendita delle azioni MT Capital S.p.A., su un conto corrente apparentemente intestato alla società SE. Le citate attestazioni, inoltre, venivano fornite con ritardo, o con errori. Non si ha alcuna evidenza di controlli o richieste di chiarimento sul punto, né verso le controparti, né da parte del Responsabile della funzione Finanza o di altre funzioni di controllo;
- le Compagnie non hanno mai avuto accesso ai conti deposito su cui i Titoli di Stato sono stati trasferiti, né hanno mai ricevuto i dati completi dei conti stessi, né hanno mai interagito con le

banche depositarie dei titoli, almeno fino all'insediamento del nuovo management, ossia fino a gennaio 2019.

In ordine alle operazioni di reinvestimento delle cedole asseritamente maturate sui Titoli di Stato, è emerso come i flussi venissero reinvestiti senza avere l'evidenza della disponibilità della liquidità e i nuovi acquisti venissero registrati in contabilità, senza avere alcuna evidenza contabile, né alcun riscontro di movimento su conto corrente. Tutte queste operazioni venivano sostanzialmente contabilizzate sulla base delle informazioni scambiate via email (a titolo esemplificativo, la gestione delle cedole maturate nel 2017). Nello specifico le registrazioni contabili inerenti l'incasso delle cedole dei Titoli trasferiti alle controparti erano effettuate in assenza di qualsiasi evidenza dell'avvenuto incasso. Infatti, non erano le controparti a comunicare l'avvenuto incasso alle Compagnie, ma il personale dell'ufficio Finanza che, monitorando sul sito Bloomberg l'andamento dei Titoli, rilevava la maturazione delle relative cedole o l'eventuale scadenza del Titolo e ne dava comunicazione alle controparti contrattuali (SB, SC e SD), fornendo contestualmente istruzioni per il reinvestimento degli incassi. In altre parole, le Società non hanno mai ricevuto gli estratti conto dei conti di deposito titoli e dei conti bancari asseritamente accessi presso (*) e registrati in contabilità in assenza di qualsivoglia evidenza documentale al fine di rilevare le operazioni di incasso e reinvestimento delle cedole e dei rimborsi di capitale relative ai titoli di stato trasferiti sui citati conti di deposito.

Tra le gravi anomalie risultano anche quelle emergenti **dall'assenza di adeguate riconciliazioni contabili e bancarie**. In particolare ed in ragione di quanto sopra emerge che i conti delle Società denominati "(*)" sulla base dei quali sono stati redatti i bilanci 2017 di entrambe le Società, non venissero sottoposti a riconciliazioni bancarie, perché nessun estratto conto e/o informativa afferente i Titoli di Stato sarebbe mai stato ricevuto e/o richiesto, in quanto inviato da parte delle banche depositarie e/o neppure da SD. Le riconciliazioni mensili venivano effettuate utilizzando unicamente dei file excel.

L'ufficio Contabilità Incassi e Pagamenti riceveva per lo più "istruzioni" dall'ufficio Finanza anche in relazione ad operatività che sarebbe stata propria della funzione contabilità. In particolare, l'ufficio Finanza comunicava all'ufficio Contabilità Incassi e Pagamenti il saldo dei conti contabili denominati (*). Tali saldi erano riportati su file excel, allegati alle email, con indicazione dei movimenti in dare e avere e importi corrispondenti alle operazioni di incasso cedole e di reinvestimento dei titoli (peraltro, movimenti ricostruiti sulla base di comunicazioni ricevute dalle controparti o di informazioni "desunte" dal personale della funzione Finanza, come già detto precedentemente).

In altri termini, l'interazione tra le funzioni Finanza e Contabilità, così come esaminata nel periodo in oggetto e con specifica attenzione alla gestione delle Operazioni, è apparsa caratterizzata dal ruolo "predominante" della funzione Finanza e da un ruolo prettamente "esecutivo" dei dipendenti dell'ufficio Contabilità Incassi e Pagamenti. Non si ha evidenza che siano state svolte autonome valutazioni, né interlocuzioni con la funzione Finanza, volte a verificare la corretta e coerente gestione contabile delle Operazioni.

Quanto poi alle errate contabilizzazioni, si richiamano qui le conclusioni a cui sono giunti gli esperti nominati dalla Società in merito alle riconciliazioni contabili, tra cui quelle del dott. Cremona il quale ha rilevato che le Società *"hanno agito con negligenza "nel raccogliere le informazioni per un corretto trattamento contabile" del portafoglio di proprietà" nei rispettivi bilanci di esercizio al 31 dicembre 2017. Tale "negligenza ha causato la commissione di un errore nella redazione dei medesimi bilanci costituito dalla sovrastima del portafoglio dei titoli di Stato di proprietà. L'errore si è rilevato rilevante, considerate "la dimensione e la natura dell'errore stesso". Infatti l'errore è stato ben superiore ai limiti di materialità imposti dalle usuali prassi*

contabili e adottati dalla società di revisione incaricata del controllo contabile". Pertanto, in applicazione del principio contabile OIC 29, a causa della citata "negligenza" i menzionati bilanci conterrebbero "errori rilevanti connessi agli effetti della contabilizzazione di titoli di Stato che, come successivamente accertato, non erano nella disponibilità delle Società". Nel dettaglio, l'"origine di tali errori" sarebbe "riconciliabile a gravi e diffuse carenze nell'assetto organizzativo, procedurale e di controlli adottato dalle Società per governare il processo di formazione dei ... bilanci [stessi], nonché ad un inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile non conforme ai principi di revisione internazionali".

Si riportano di seguito anche le conclusioni del Prof. Caprio *"In via conclusiva, sulla base delle analisi svolte e delle considerazioni esposte, si esprime il parere che, alla luce della documentazione fornita:*

- *sia stato commesso un "errore rilevante" nella rappresentazione quantitativa e/o qualitativa esposta nei bilanci di esercizio di Net Insurance S.p.A. e Net Insurance LIFE S.p.A. e nel bilancio consolidato del Gruppo Net Insurance al 31 dicembre 2017 in relazione alle vicende che interessano i titoli di stato oggetto di denuncia presentata alla Procura di Milano;*
- *in considerazione di tale "errore rilevante", non pare possibile sostenere che i suddetti bilanci esponano una corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle Compagnie e del Gruppo".*

A riguardo si ricorda come sul punto siano stati resi ulteriori due pareri dal Prof. Fiori e dal Prof. Laghi, i quali giungono a conclusioni diverse rispetto a quanto sopra rappresentato, ritenendo che i Bilanci di esercizio di NET e NET LIFE, nonché il Bilancio Consolidato di NET al 31 dicembre 2017 forniscano, sotto il profilo quantitativo-patrimoniale, una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico patrimoniale delle stesse. Tale tesi non appare corretta, in quanto si basa su presupposti erronei (ovvero che la vendita dei Titoli di Stato da parte di SD sia avvenuta nel 2019) o comunque non condivisibili. L'argomento, in ogni caso, è stato già oggetto di approfondita disamina nell'ambito dell'assemblea ordinaria dei soci del 3 giugno 2019 (al cui verbale si rinvia), che ha ritenuto di revocare l'incarico alla società di revisione BDO in quanto – sussistendo una errata contabilizzazione dei fatti avvenuti nell'esercizio 2017 – la stessa non avrebbe adottato dei corretti principi di revisione per individuare detti errori rilevanti.

Vi sono anche delle **gravi criticità** in relazione alle attività svolte dalle **funzioni interne di controllo**. Sulla base delle verifiche svolte, è stato rilevato come il sistema di controllo non abbia intercettato numerosi segnali di incoerenza o anomalia rilevabili nel corso della gestione delle Operazioni, nonostante tali segnali fossero noti o conoscibili. In particolare, non risulta che sia stato svolto alcun approfondimento o analisi o audit specifico nell'ambito della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo da parte delle cd. funzioni di controllo di secondo (Compliance e Risk Management) o terzo livello (Internal Audit).

Nel periodo in oggetto non risulterebbe essere stato implementato un processo strutturato e formalizzato di selezione delle potenziali terze parti, in particolare al di fuori dei processi tipici delle società di assicurazione (cd. processi di business) o dei fornitori di servizi e beni di approvvigionamento interno (la cui gestione era invece demandata alla funzione Acquisti). La frammentazione delle informazioni sulle terze parti con cui le Compagnie intrattenevano rapporti, e la mancanza di un processo sistematico di screening preventivo, rappresentavano elementi di debolezza del sistema di controllo, rilevanti rispetto alle vicende in esame.

I processi di tesoreria e contabilità erano per lo più gestiti manualmente: il software di gestione delle operazioni di investimento (Sofia) non era automaticamente interfacciato con il software di

gestione contabile, pertanto le operazioni dovevano essere manualmente estratte ed elaborate per poter procedere alle registrazioni contabili.

In tale ambito in particolare si rilevano criticità in **relazione alla funzione Internal Audit**. Il Manuale delle procedure delle Compagnie in vigore nel periodo che ha interessato le Operazioni stabiliva che la funzione Internal Auditing *“verifica l’idoneità dei processi e delle procedure interne ivi compresa la presenza di adeguati punti di controllo e flussi informativi e accerta l’esistenza di un’adeguata separazione dei compiti e delle responsabilità. Alla stessa funzione, nell’ambito delle proprie verifiche, spetta il controllo finale sulla corretta applicazione della procedura”*.

Dalle verifiche effettuate, in particolare, rispetto alle relazioni per la revisione interna emesse dalla funzione in esame, è emersa l’assenza di svolgimento di audit specifici sui processi relativi all’area finanza e contabilità. Nondimeno, si rileva che nel 2016 era stato affidato alla società di consulenza Double Consulting Srl l’incarico di svolgere un assessment sui modelli organizzativi, processi, strumenti e risorse della Direzione Amministrazione, Controllo e Finanza, la quale aveva rilevato:

- un’inadeguatezza di alcuni elementi delle strutture Amministrazione e Finanza su cui si doveva al più presto intervenire per rendere la Compagnia compliant rispetto alle norme di settore e la struttura idonea a rispondere alla dinamicità del mercato ed alle strategie di crescita;
- in particolare per l’Area Finanza era emerso un punto di attenzione sul fatto che la funzione svolgeva tutte le attività dalla catena del valore del Front Office al Middle Office al Back Office con tutti i possibili ambiti teorici di conflitto di interesse in assenza di separazione del ruolo di esecutore e controllore. Per quanto fosse stata attuata una riorganizzazione della Direzione, la prassi operativa, per lo meno in relazione alla gestione delle Operazioni in esame, mostrava un ruolo predominante della funzione Finanza, a scapito di un ruolo prettamente esecutivo della funzione Contabilità Incassi e Pagamenti. Questo elemento ha impedito il corretto ed efficace controllo sulle Operazioni poste in essere;
- non risultavano attività strutturate per la verifica della regolarità dei processi contabili e la tesoreria veniva gestita manualmente con file formato xls. I flussi venivano rilevati in modo ridondante in file formato xls, nella contabilità e in taluni casi comunicati agli uffici competenti via mail o rilevati dagli utenti dell’amministrazione nei sistemi operazionali. Il fabbisogno di liquidità viene determinato, gestito o governato con file formato xls;
- per l’attività di “reporting e bilancio, tutta la reportistica Consuntivo e Bilancio veniva gestita in modo manuale con fogli formato xls ed i controlli contabili non venivano né strutturati né mappati. Il bilancio riclassificato veniva prodotto tramite fogli formato xls applicando manualmente le logiche IAS.

Peraltro, non sembrerebbero nemmeno essere state svolte adeguate **verifiche in ambito antiriciclaggio**. Con riferimento alle operazioni connesse al Prestito Subordinato, non è stata svolta alcuna verifica sui soggetti sottoscrittori, così come anche nei confronti della società SH, che – si ricorda - aveva acquistato dalle compagnie le azioni MT Capital S.p.A. e risultava anche detenere parte del Prestito Subordinato emesso da NET. Tale inadeguatezza emerge anche dall’esame dal mandato di collocamento stipulato tra NET e SA, la quale ultima non è mai stata incaricata - in spregio alla normativa antiriciclaggio - di svolgere verifiche in tal senso ad eccezione di una generica verifica dei dati societari e “due diligence pre collocamento” e che le obbligazioni non fossero collocate in paesi considerati “dalla normativa internazionale” in black list. Inoltre, la verifica nei confronti dei soggetti beneficiari economici di SB, SC e SD risulta del tutto

insussistente e/o carente. Allo stesso modo quella nei confronti dei relativi esponenti tra cui il sig. A.

Si rilevano anche rilevanti criticità in **relazione alla funzione Compliance**. Il Manuale delle Procedure delle Compagnie (edizione novembre 2016) riportava che la funzione Compliance *“ha l’obiettivo di prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali o danni di reputazione, in conseguenza di violazioni di leggi, regolamenti, provvedimenti delle Autorità di Vigilanza, norme di autoregolamentazione”*. L’edizione successiva (giugno 2017) chiariva che la funzione *“verifica l’esistenza di Presidi di controllo di tipo normativo e valuta l’adeguatezza degli stessi, supporta, se necessario l’Ufficio Organizzazione nella corretta allocazione delle responsabilità al fine di prevenire potenziali conflitti di interesse”*.

Dall’analisi svolta è emerso che non sono state effettuate specifiche attività di controllo sulle Operazioni, né sono stati rilevati elementi che possano evidenziare un ruolo attivo nella gestione o comunicazione delle informazioni o nel monitoraggio delle Operazioni stesse. In particolare, il coinvolgimento del Responsabile della funzione Compliance nelle comunicazioni inerenti le Operazioni è stato sporadico e mai diretto.

Non sono risultate sussistenti, peraltro, relazioni o altra reportistica prodotta dalla funzione Compliance nel periodo di riferimento, attinente ai processi di competenza della funzione Finanza, o evidenze di controlli svolti sulle Operazioni. Inoltre, con riferimento alle operazioni connesse al Prestito Subordinato, le Compagnie non hanno svolto alcuna verifica in materia di antiriciclaggio sui sottoscrittori.

Le criticità hanno riguardato anche **la funzione Risk Management**. Dal Manuale delle procedure delle Compagnie in vigore fino al 20 giugno 2017 emerge che la funzione Risk Management era ed è *“funzione esternalizzata con affidamento in contratto di outsourcing annuale”*. La procedura specifica che la funzione *“concorre alla definizione della politica di gestione del rischio e definisce i criteri e le relative metodologie di misurazione dei rischi nonché gli esiti delle valutazioni; concorre alla definizione dei limiti operativi assegnati alle strutture operative e definisce le procedure per la tempestiva verifica dei limiti medesimi; valida i flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle esposizioni ai rischi e l’immediata rilevazione delle anomalie riscontrate nell’operatività; effettua le valutazioni del profilo di rischio dell’impresa e segnala al Consiglio di Amministrazione i rischi individuati come maggiormente significativi anche in termini potenziali; verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l’operatività svolta dalla impresa e concorre all’effettuazione delle analisi quantitative effettuate ex Regolamento ISVAP 20/2008”*.

Premettendo che le verifiche sulle attività svolte dalla funzione Risk Management sono al momento in corso, al momento non sono stati rinvenuti elementi informativi o valutazioni svolte attinenti alle Operazioni e ai rischi operativi e reputazionali ad esse collegati. Sul punto in ogni caso si richiama quanto precisato in relazione all’assenza di adeguati presidi per poter valutare il rischio di controparte, nonché quelli circa l’effettiva valenza che le Operazioni avrebbero dovuto avere nell’interesse della Società.

Attività svolte dagli Organi di Controllo

Il Collegio Sindacale

Il Manuale delle procedure delle Compagnie all’epoca dei fatti stabiliva che il Collegio Sindacale *“vigila sull’osservanza e sull’adeguatezza delle procedure, formulando le proprie osservazioni all’Alta Direzione anche per il tramite della Funzione di Internal Auditing”*.

Dall’analisi dei verbali del Collegio Sindacale, avente l’obiettivo di individuare evidenze di controlli o azioni rilevanti rispetto alle vicende in esame, è emerso che nel periodo maggio -

novembre 2016 il Collegio Sindacale, salvi gli aggiornamenti sugli sviluppi del processo di collocamento che sarebbe stato gestito da SA, la quale aveva una branch italiana autorizzata da Consob, non ha richiesto informazioni sui *beneficial owners* di SA, nè sul ruolo di A.

Nemmeno con riguardo ai contratti di Prime Brokerage il Collegio Sindacale ha svolto alcuna attività di controllo. Nonostante, infatti, il Collegio Sindacale venisse aggiornato sugli impieghi finanziari delle Compagnie in riferimento alle Operazioni, questo non ha ritenuto – nemmeno in tal caso – di dover svolgere alcuna verifica sulle controparti contrattuali che, si ricorda, erano di diritto estero e tutte riconducibili sempre al medesimo soggetto, sig. A, che figurava di volta in volta quale socio di controllo e/o il beneficiario economico e/o amministratore delle stesse e che proponeva alle Compagnie l'avvicendamento di ben tre società diverse nel giro di pochi mesi (da settembre 2016 a luglio 2017).

Peraltro, il Collegio Sindacale non ha impiegato la dovuta diligenza anche nel valutare la stessa struttura dei contratti di Prime Brokerage, svolgendo un'analisi superficiale ed approssimativa degli stessi. Dai verbali delle riunioni emerge che il Collegio ha verificato che *“sui titoli di proprietà della Società non sussiste alcun vincolo, come risulta dalle seguenti attestazioni dei depositari”*. Tra i “depositari” sono menzionate anche le controparti (in particolare SB, SC e SD, per i periodi di rispettiva “competenza” contrattuale), per le quali si fa riferimento ad un *“estratto conto”* presumibilmente fornito al Collegio Sindacale per le proprie verifiche. In base alle informazioni ricevute, tali estratti conto sono in realtà solo le attestazioni periodicamente inviate alle Compagnie dalle controparti e già illustrate in precedenza.

Tuttavia, si segnala a questo proposito che il Collegio Sindacale ha qualificato erroneamente e grossolanamente le controparti come “depositarie” dei Titoli, benché i contratti di Prime Brokerage (per lo meno a partire dal mese di febbraio 2017) facciano riferimento all'accensione di rapporti bancari presso la (*).

Si precisa, inoltre, che le attestazioni prodotte dalle controparti confermano *“la piena, libera e ininterrotta proprietà e disponibilità”* dei Titoli, premettendo sempre la dicitura *“per quanto a nostra conoscenza”* ed anche sotto tale aspetto non è stato sollevato alcun dubbio quanto al tenore della comunicazione e alla sua intrinseca valenza probatoria in merito alla proprietà dei Titoli di Stato in capo alle Compagnie.

Organismo di Vigilanza

Il Manuale delle procedure delle Compagnie in vigore nel periodo di riferimento stabiliva che *“L'Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione nell'aprile 2008, è preposto alla vigilanza ed al controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia ed all'osservanza del modello organizzativo, tale da prevenire la commissione dei reati indicati nel D.lgs. 231/2001.”*

Con riferimento alla composizione dell'Organismo di Vigilanza, va rilevato che nel periodo di riferimento delle Operazioni, i componenti per entrambe le Compagnie erano i seguenti:

- Paolo Bertoli, era anche membro anche del Collegio Sindacale di NET e NET LIFE;
- Francesca Romana Amato era anche azionista di NET e consigliere d'amministrazione di NET e NET LIFE;
- Francesco Rocchi era anche azionista di NET e consigliere d'amministrazione di NET e NET LIFE.

Uno dei requisiti fondamentali dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è l'indipendenza. Come sottolineato dalla giurisprudenza in materia, infatti, affinché l'organismo possa espletare le funzioni che gli attribuisce il Decreto, deve disporre di reali poteri di *“iniziativa, autonomia e controllo”* e *“non dovrà avere compiti operativi che, facendolo*

partecipe delle decisioni dell'ente, potrebbero pregiudicarne la serenità di giudizio al momento dell'effettuazione delle verifiche" (cfr. ordinanza del GIP del Tribunale di Roma del 04.04.13).

In considerazione del fatto che Francesca Romana Amato e Francesco Rocchi oltre ad essere membri dell'Organismo di Vigilanza ricoprivano cariche a livello societario e risultavano azionisti di NET ha fatto venire meno il carattere di indipendenza dell'Organismo stesso.

Non sono risultate, inoltre, attività di monitoraggio riguardanti le Operazioni in esame o i processi da esse impattate.

Società di revisione

Le richieste inviate da BDO nell'ambito delle attività di revisione dei Bilanci 2017, al fine di accertare e così attestare l'esistenza e la disponibilità dei Titoli di Stato (la stessa, ha emesso un parere positivo, privo di rilievi), sono risultate carenti quanto al rispetto degli aspetti fondamentali e delle regole dell'ISA Italia 505 relativamente alle "Conferme esterne". Le suddette richieste di conferma dei saldi e segnalazione di dati e notizie al 31.12.2017 per la revisione dei Bilanci 2017, risultavano inviate al Prime Broker SD invece che al soggetto depositario dei Titoli di Stato. In proposito, appare evidente che, impiegando l'ordinaria diligenza richiesta nello svolgimento dell'incarico di revisione, qualora le richieste fossero state correttamente inviate al soggetto depositario dei Titoli di Stato, la società di revisione avrebbe potuto accertare, già in sede di controllo contabile dei Bilanci 2017, che tali titoli erano stati distratti dalla disponibilità delle Compagnie, come è emerso soltanto in seguito all'insediamento del nuovo management del Gruppo NET nel gennaio 2019, che si è conformato proprio alle regole dell'ISA Italia 505 sopra citate, richiedendo conferma dell'esistenza e disponibilità dei Titoli di Stato al soggetto depositario, nell'ambito delle attività propedeutiche alla redazione del progetto di bilancio 2018.

La condotta negligente della società di revisione si rinviene anche nell'invio al Prime Broker del modulo standard di ABI, senza alcun tipo di personalizzazione rispetto alla tipologia e alla complessità dei rapporti contrattuali che hanno dato origine al trasferimento dei Titoli di Stato.

La società di revisione ha, inoltre, ritenuto che, in assenza di qualsivoglia estratto conto titoli che potesse fornire evidenza dell'esistenza, proprietà e disponibilità dei Titoli di Stato, le sole lettere datate 31 dicembre 2017 trasmesse dal Prime Broker SD alle Compagnie (e non alla società di revisione), in cui si attestava che i suddetti Titoli erano nella piena, libera e ininterrotta proprietà e disponibilità delle Compagnie alla data di carico, potessero costituire un elemento probativo sufficiente e appropriato al fine della loro contabilizzazione nei Bilanci 2017.

Oltre a quanto sopra non risulta evidenza che la società di revisione abbia svolto approfondimenti sui contratti di Prime Brokerage o sulle controparti. In particolare:

- i contratti di Prime Brokerage venivano sottoscritti con società diverse, di diritto estero, che erano riconducibili ad un medesimo soggetto (sig. A). Il sig. A proponeva alle Compagnie la sottoscrizione dei contratti e nel giro di pochi mesi (da settembre 2016 a luglio 2017) si avvicendarono tre società diverse;
- come già detto, dalle informazioni reperite sul sito della FCA, SD non era autorizzata dalla stessa FCA alla data di stipula del contratto di Prime Brokerage e non appariva comunque abilitata a svolgere le attività regolate dal contratto stesso;
- i contratti di Prime Brokerage non riportavano indicazioni chiare e univoche relative al conto deposito di riferimento. A mero titolo di esempio, il contratto sottoscritto con SD prevedeva che SE registrasse gli investimenti di NET e NET LIFE in un conto intestato alle Compagnie, ma allo stesso tempo prevedeva che SE potesse designare agenti, intestatari e depositari o sub-custodians che detenevano i Titoli in custodia per conto delle Compagnie o di SE. Il contratto prevedeva, inoltre, che il broker indicasse su quali conti dovessero essere

depositati i titoli delle Compagnie: in tale sezione il broker aveva provveduto ad indicare genericamente “(*)”.

Per la società di revisione le seguenti circostanze non hanno richiesto alcuna necessità di approfondimento. Il 31 ottobre 2016 NET conferiva a SC l’incarico di “Introducer”, che prevedeva l’assistenza in favore di SA per il collocamento della terza e ultima tranche del Prestito Subordinato. La stessa SC risultava essere sottoscrittrice di quote del Prestito Subordinato per il quale esercitava l’attività di Introducer (e 2,8 mln nella II tranche ed € 4,6 mln nella terza tranche).

A seguito del recesso dal contratto di Prime Brokerage con SB ed alla stipula del nuovo contratto con SC (17 febbraio 2017), i Titoli precedentemente trasferiti da NET LIFE per € 10,5 mln dovevano essere trasferiti sul conto deposito indicato da SC a SB, come da comunicazioni intercorse tra SC e le Compagnie. Presso le Compagnie non è stata rinvenuta evidenza dell’effettivo perfezionamento delle suddette operazioni di trasferimento, ad eccezione delle comunicazioni intercorse via email.

Non risulta dalle schede contabili delle Compagnie che le controparti contrattuali SB, SC e SD abbiano ricevuto alcun compenso per i presunti servizi di gestione/esecuzione delle Operazioni nell’ambito dei contratti di Prime Brokerage

Non da ultimo, a prescindere da tutte le anomalie inerenti il trasferimento dei Titoli di Stato che qui si richiamano, l’ultimo “trasferimento” tra SC e SD appare essere fuori da ogni parametro di corretta esecuzione/contabilizzazione, in quanto nessuna istruzione risulterebbe essere mai stata impartita e, soprattutto, nessuna conferma di ricezione dei medesimi Titoli risulterebbe essere stata inoltrata a NET e NET LIFE. Ciò, si ribadisce, rappresenta una delle più macroscopiche carenze nell’ambito del comportamento degli amministratori ed executive coinvolti nell’esecuzione e/o monitoraggio delle Operazioni, così come gli organi di controllo e – per quanto qui rileva - del revisore. In verità, risulterebbe che il contratto sia stato solamente “reintestato”, il che giuridicamente rende del tutto anomala detta Operazione e di ciò se ne sarebbero dovuti avvedere i revisori che avrebbero dovuto verificare le contabili di tale trasferimento.

All’esito delle verifiche condotte dalla Società con il supporto dei consulenti, si ritiene che, in relazione ai fatti di cui alle Operazioni - che hanno determinato un ammanco di Titoli di Stato al momento quantificabile a livello di Gruppo in € 26,6 milioni in linea capitale, oltre ai danni inerenti e conseguenti - ed alle evidenze emerse, sussistano i presupposti per contestare una responsabilità nei confronti degli ex amministratori e sindaci, di alcuni dirigenti e della Società di Revisione - di recente revocata - in carica all’epoca dei fatti, ovvero negli esercizi 2017 e 2018.

Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione in carica negli esercizi 2017 – 2018 nei confronti dei quali potrebbe essere promossa un’azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 c.c. e/o comunque ai sensi di legge sono:

- Amato Renato Giulio, nella sua qualità di ex Presidente di NET e NET LIFE;
- Caruso Giuseppe, nella sua qualità di ex Amministratore Delegato di NET e NET LIFE;
- Amato Francesca Romana, nella sua qualità di ex Amministratore e consulente legale di NET e NET LIFE;

- Rocchi Francesco, nella sua qualità di ex Amministratore di NET e NET LIFE;
- Roberto Accornero, nella sua qualità di ex Amministratore di NET;
- Luigi Aiudi, nella sua qualità di ex Amministratore di NET LIFE.

A riguardo si segnala che gli amministratori di S.p.A. *“devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri”*.

Assume, dunque, un ruolo rilevante la diligenza con cui deve essere svolto l’incarico.

Gli amministratori possono essere destinatari di un’azione di responsabilità quando una scelta di gestione sia stata compiuta illegittimamente e non sia stata razionale.

La responsabilità investe ciascun amministratore in ragione del fatto di avere personalmente partecipato all’atto che ha causato il danno o, se non vi ha partecipato (ad esempio, perché si trattava di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o del consigliere delegato o in concreto assegnate a uno o più amministratori: art. 2392, 1° co. c.c.), di non aver fatto quanto poteva per impedirne il compimento o per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (art. 2392, 2° co. c.c.). In questo secondo caso egli sarà responsabile per la violazione, valutabile alla stregua della dovuta diligenza, di quel generale dovere di vigilanza sull’andamento della gestione che è imposto dallo stesso art. 2381, co. 3° c.c.

La giurisprudenza più recente ha mostrato una marcata tendenza a considerare la condotta di gestione ai fini del giudizio di diligenza nell’esatta esecuzione della prestazione dovuta dagli amministratori, sanzionando l’omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per la scelta concretamente posta in essere (Cass Civ. 3409/2013, Cass. Civ. 18231/2009, Trib. Milano 5181/2007, Trib. Milano 6016/2007) e le decisioni assunte in difformità dai canoni di ragionevolezza, prudenza e prevedibilità del risultato delle singole operazioni (Corte Appello Milano, 23.01.2007, rif. Cass. Civ. 5123/91).

Peraltro, la responsabilità degli amministratori risulta accentuata in presenza di deleghe e/o attribuzioni in concreto di funzioni ad uno o più componenti del consiglio di amministrazione. In tale contesto assume un ruolo rilevante proprio il disposto dell’art. 2381, co. 3 e 5 c.c. il quale, descrivendo analiticamente i rapporti tra organi delegati (amministratori delegati o comitato esecutivo) e deleganti e introducendo per i primi il generico dovere di agire in modo informato, ne definisce le rispettive competenze e di conseguenza le responsabilità, ivi comprese quelle relative alla predisposizione di adeguati assetti organizzativi. In particolare, gli amministratori con deleghe devono: (i) valutare *«l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società» «sulla base delle informazioni ricevute»* dagli organi delegati (art. 2381, 3° co. c.c.), con il potere-dovere di chiedere informazioni agli organi delegati della società. Sono quindi chiari i diversi doveri e responsabilità rispetto agli organi delegati: questi ultimi devono "curare", cioè porre in essere, una corretta organizzazione della società, mentre i consiglieri senza deleghe devono "valutare" che l’operato dei delegati sia adeguato alle caratteristiche della società. Questa valutazione deve essere fatta sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati: nel caso tali informazioni siano insufficienti, è potere-dovere dei consiglieri senza deleghe chiedere che gli organi delegati forniscano «in consiglio» (in modo da evitare informazioni selettive solo a taluni consiglieri) informazioni supplementari (art. 2381, 6° co. c.c.); (ii) esaminare, quando elaborati, *«i piani strategici, industriali e finanziari della società»* (art. 2381, 3° co. c.c.).

Peraltro, si precisa che nella valutazione della diligenza, assume particolare importanza l’impiego di assetti organizzativi adeguati e di efficienti sistemi di controllo interno, essendo opinione ormai

consueta che un'efficiente struttura di corporate governance costituisce strumento essenziale per la corretta amministrazione di una società (Montalenti, R.soc. 2013, 42).

La predisposizione di adeguati assetti organizzativi è funzionale a promuovere un'efficiente e corretta gestione dell'impresa, costituendone una sorta di difesa preventiva volta a ridurre la possibilità di errore. Anche il sistema di controllo interno, inteso quale *“insieme delle regole, delle strutture organizzative e delle procedure volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati”*, rappresenta un elemento essenziale di un adeguato assetto organizzativo.

Come sopra anticipato, il criterio di adeguatezza si relaziona alla dimensione dell'impresa ed alla tipologia di attività svolta. Per tale ragione e soprattutto sotto il secondo profilo, le normative in questione assumono un rilievo fondamentale così come le normative di settore e le normative regolamentari. Gli esempi più significativi riguardano, oltre che le società che operano nei settori bancario e finanziario, anche quelle che svolgono attività assicurativa come le Compagnie, per le quali la legge ed i regolamenti delle rispettive Autorità di Vigilanza, in considerazione della peculiare e delicata attività svolta, prevedono specifici presidi organizzativi.

Nelle imprese assicurative assume rilevanza un efficace sistema di governo societario e, dunque, anche di gestione dei rischi. E' necessario, infatti, che la società si doti di un'adeguata e trasparente struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità delle funzioni e degli organi dell'impresa; di un'efficace sistema di trasmissione delle informazioni; di un'efficace funzione di revisione interna, di verifica della conformità, e di gestione dei rischi. Tali funzioni sono fondamentali e di conseguenza sono considerate essenziali.

Con particolare riguardo al sistema di gestione dei rischi, l'impresa deve dotarsi di un sistema che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi. Il sistema di gestione dei rischi è efficace e correttamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'impresa, quando tiene in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa o altre funzioni fondamentali.

Assume importanza anche l'istituzione di un efficace sistema di controllo interno che – secondo il Regolamento IVASS n. 20/2008 – è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa e a garantire, con un ragionevole margine di sicurezza, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali; l'adeguato controllo dei rischi attuali e prospettici; la tempestività del sistema di reporting delle informazioni aziendali; l'attendibilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali; la salvaguardia del patrimonio anche in un'ottica di medio-lungo periodo; nonché la conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.

Anche la funzione di revisione interna deve essere istituita nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia, la quale comunica al consiglio di amministrazione le risultanze e le raccomandazioni in relazione all'attività svolta, indicando gli interventi correttivi da adottare in caso di rilevazione di disfunzioni e criticità. Il consiglio di amministrazione definisce i provvedimenti da porre in essere in relazione a ciascuna raccomandazione ricevuta e individua le misure dirette ad eliminare le carenze riscontrate dalla funzione di revisione interna, garantendone l'attuazione.

L'organo amministrativo assume un ruolo rilevante in ordine a quanto sopra, in quanto ha la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee

direttamente applicabili e, dunque, della corretta applicazione di quelle in materia di governance, tra cui dei sistemi dei controlli interni e di gestione dei rischi dei quali deve assicurare la costante completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate, mentre l'alta direzione, ovvero l'amministratore delegato, il direttore generale nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale, è responsabile dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, ivi compresi quelli derivanti dalla non conformità alle norme, coerentemente con le direttive dell'organo amministrativo.

Sul punto rilevano anche le Linee Guida emanate da EIOPA che pongono l'attenzione sui compiti dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza in tema di sistema di governance, i quali dovrebbero aver un'idonea interazione con i livelli più elevati dell'amministrazione e con il personale avente altre funzioni chiave dell'impresa, chiedendo loro informazioni in maniera proattiva e, se del caso, mettendo in discussione le informazioni ricevute anche al fine di garantire un'efficacia sistema di gestione dei rischi dell'intero gruppo assicurativo.

Con riferimento al caso di specie, è importante rilevare che la responsabilità degli amministratori si verifica anche quando il bilancio inventario ha cagionato danni, pure nell'ipotesi in cui vi sia stata la deliberazione dell'assemblea che lo ha approvato.

Affinché la condotta inadempiente degli amministratori integri un'ipotesi di responsabilità civilisticamente rilevante è necessario che dalla stessa derivi anche un danno nei confronti della società (art. 2392 c.c.) o dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) o dei soci/terzi (art. 2395 c.c.) e che tra i due elementi – inadempimento e danno – intercorra un nesso di causalità.

Venendo quindi agli elementi di fatto a fondare l'azione di responsabilità, nel richiamare quanto già precisato dal dott. Cremona, dal prof. Caprio che non pare sia smentito da quanto evidenziato dal prof. Fiori e dal prof. Laghi, sono state riscontrate gravi carenze in ordine ai processi finalizzati a verificare l'affidabilità finanziaria e professionale delle controparti contrattuali a cui sono stati trasferiti i Titoli di Stato, nonché l'eventuale presenza di elementi pregiudizievoli a loro carico.

Si ribadisce che le Operazioni sopra descritte non appaiano per nulla supportate da adeguate o comprovate ragioni di business. Si ricorda che all'epoca NET necessitava di un rafforzamento patrimoniale, risultando il Gruppo carente sotto tale profilo, in conseguenza del cambiamento normativo verificatosi con l'entrata in vigore del regime Solvency II. NET avrebbe potuto procedere ad un aumento di capitale per ovviare a tale carenza di ratio patrimoniali e questa sicuramente sarebbe stato l'opzione più lineare rispetto alle esigenze che si erano in tal senso manifestate. Sul punto, tuttavia, non fu avanzata e/o discussa alcuna proposta e/o verificata alcuna ipotesi di lavoro. Neppure quando il collocamento del Prestito Subordinato non era andato in porto.

Ciò comporta evidentemente delle situazioni di conflitto di interesse in capo ad alcuni amministratori che evidentemente hanno anteposto quello proprio a quello della società preferendo nella sostanza perseguire uno schema di operazione che non fosse solo quella del collocamento di tale strumento finanziario, ma che prevedesse anche il parallelo conferimento di un contratto di investment advisory e di brokeraggio con il trasferimento dei Titoli di Stato di proprietà delle Compagnie a favore di chi doveva e/o aveva provveduto alla sottoscrizione del Prestito Subordinato.

Si è, infatti, ritenuto fosse nell'interesse delle Compagnie quello di stipulare degli accordi con parti terze, senza alcuna seria verifica sulla effettiva reputazione di queste controparti, sulla loro solidità patrimoniale, sull'interesse delle medesime Compagnie ad ottenere i "servizi" di brokeraggio da tali società, peraltro, nella sostanza mai svolti.

Dopo aver stipulato i contratti di Prime Brokerage si è ritenuto fosse nell'interesse delle Società quello di trasferire da conti bancari intestati alle Compagnie i Titoli di Stato e/o liquidità per circa €

26,6 milioni a società e conti bancari esteri, senza effettuare alcuna verifica sulle prime e su questi ultimi, senza acquisire alcuna informazione dagli istituti bancari con cui queste società si rapportavano, senza aprire alcun rapporto con detti istituti e/o neppure essere oggetto di un'attività di verifica da parte dei medesimi e, soprattutto, senza assicurarsi se effettivamente detti Titoli di Stato fossero stati depositati su conti bancari di deposito la cui titolarità fosse direttamente e/o indirettamente riconducibile a quella delle Compagnie.

Va ricordato al riguardo che SD era una società costituita solo il 25 gennaio 2017, con 1 sterlina di capitale e per essa non era disponibile alcun dato patrimoniale (né tantomeno di bilancio) e che, all'epoca dell'accensione del rapporto, non era neppure stata autorizzata ad operare quale broker dalla FCA (Financial Conduct Authority di Londra). Risulta infatti autorizzata dalla Financial Conduct Authority a partire solo dal 27 novembre 2017. Ne consegue che l'autorizzazione della FCA appare successiva alla data in cui sono stati sottoscritti i contratti di consulenza e di Prime Brokerage (1 luglio 2017). L'autorizzazione da parte della FCA risulta stata revocata con effetto a partire dal 20 settembre 2018.

In tale contesto non risulta che NET e NET LIFE abbiano mai provveduto ad aprire formalmente alcun rapporto di deposito bancario con qualsivoglia banca depositaria di SD per il deposito dei Titoli di Stato di cui al rapporto con tale società (neppure per quello con SC e SB).

I Titoli di Stato furono, dunque, trasferiti senza un'adeguata valutazione del rischio di controparte, nonché compiuta analisi del relativo rapporto, creandosi tutti i presupposti affinché detta Operazione potesse avere l'epilogo che ha avuto presentando sin dalla sua origine gravi anomalie.

Queste anomalie hanno riguardato anche i processi di controllo e di contabilizzazione, non solo in relazione al trasferimento dei Titoli di Stato, ma anche quanto alle cedole e/o rimborsi: i contratti di Prime Brokerage (e, soprattutto, quello con SD) e le altre comunicazioni, non riportano alcuna indicazione dei conti di deposito e conti correnti bancari su cui sarebbero state effettivamente reinvestite le liquidità derivanti dal loro incasso.

In particolare, risulta che (i) gli stessi flussi venissero reinvestiti senza avere l'evidenza della disponibilità della liquidità e (ii) i nuovi acquisti venissero registrati in contabilità senza avere alcuna evidenza contabile, né alcun riscontro di movimento su conto corrente. Tutte queste operazioni venivano sostanzialmente contabilizzate sulla base delle informazioni scambiate via email (a titolo esemplificativo, la gestione delle cedole maturate nel 2017).

Nell'ambito, poi, dell'avvicendamento delle controparti contrattuali nei rapporti di Prime Brokerage, è importante osservare che, mentre vi sono evidenze di istruzioni via email impartite sia a SB che a SC per il trasferimento dei Titoli di Stato - peraltro rivolte solo ed esclusivamente a queste società (quale conseguenza della risoluzione del rapporto contrattuale con la prima in favore della seconda) - per quanto riguarda il "trasferimento" dei Titoli tra SC e SD nessuna istruzione risulterebbe essere mai stata impartita e, soprattutto, nessuna conferma di ricezione dei medesimi Titoli di Stato risulterebbe essere stata inoltrata a NET e NET LIFE.

Il trasferimento del rapporto contrattuale da SC a SD - avente ad oggetto detti Titoli di Stato - sarebbe avvenuto soltanto attraverso la risoluzione del precedente rapporto e la stipula del nuovo contratto. Non è intervenuta nemmeno nessuna conferma che detti Titoli di Stato fossero depositati presso una banca, nemmeno da SD.

Analizzando la fattispecie, si può rilevare come, in qualsiasi passaggio da SB a SC e da questa a SD, nessuna contabile bancaria sarebbe mai stata prodotta e/o richiesta per verificare il trasferimento dei Titoli tra queste società.

Se poi si procede con l'analisi del contratto SD questo prevedeva che i Titoli di Stato sarebbero stati detenuti da SD tramite la SE di Londra, quale società di servicing che avrebbe dovuto fornire a SD

“clearing and settlement, safe custody and associated services”, inclusi “additional services such as investment dealing services as we [SD] may from time to time agree with SE”. SE, a sua volta, avrebbe dovuto detenere gli stessi tramite una banca depositaria o soggetto abilitato a ciò che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere (*). SE, infatti, non era una banca depositaria e, dunque, si sarebbe dovuta avvalere di un altro intermediario per poter detenere i Titoli.

Non risulta sia mai intervenuta alcuna corrispondenza, né sia mai stata inoltrata alcuna richiesta - non soltanto a (*) ma neppure a SE - per verificare la sussistenza di detto deposito, ovvero l'esistenza dei Titoli di Stato e/o acquisita alcuna documentazione che attestasse detto deposito e/o rapporto.

Peraltro, se si analizzano le uniche attestazioni di SD rilasciate nel tempo (così come quelle di SB e SC), non risulta in alcun modo che detti Titoli di Stato fossero in deposito presso (*) o SE: in esse è semplicemente attestato che “per quanto a loro conoscenza” i Titoli di Stato fossero nella piena libera e disponibilità delle Società “alla data di carico”.

Il contratto di Prime Brokerage sottoscritto con SD prevedeva, inoltre, che le operazioni aventi ad oggetto i titoli in deposito (dunque, i Titoli di Stato) dovessero essere poste in essere mediante una piattaforma di trading online messa a disposizione da SE, alla quale le Società avrebbero avuto accesso. Non risulta che tale piattaforma sia mai stata implementata.

Risulta, dunque, in ragione di quanto sopra, che i conti delle Società denominati (*) sulla base dei quali sono stati redatti i bilanci di entrambe le Società, non venissero sottoposti a riconciliazioni bancarie, perché nessun estratto conto sarebbe mai stato ricevuto, in quanto inviato da parte delle banche depositarie e/o neppure da SD. Le riconciliazioni mensili venivano effettuate utilizzando unicamente dei file formato excel, e dunque, con modalità totalmente inadeguate e non rituali.

In definitiva, dunque - tra settembre 2016 e luglio 2017 - sono stati complessivamente trasferiti titoli e/o reinvestita liquidità per un valore pari a circa € 26,2 milioni, su depositi nella disponibilità (peraltro poi dimostratasi apparente quanto a SD) soltanto delle controparti contrattuali come sopra citate, di fatto non accessibili direttamente o indirettamente dalle Società e dei quali non risulta si sia mai avuta alcuna visibilità, né alcuna richiesta sia stata inoltrata al riguardo, se non dopo l'insediamento del nuovo management, nominato nel gennaio 2019.

Quanto sopra si sarebbe potuto evitare laddove il Consiglio di Amministrazione avesse svolto il proprio incarico nel rispetto nei principi e doveri dettati dal legislatore e come sopra rappresentati.

Il dott. Renato Giulio Amato ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Come noto, tale figura entra in contatto diretto con le funzioni aziendali, dalle quali poter assumere ogni informazione attinente la gestione delle attività, tra cui anche eventuali inadeguatezze degli assetti organizzativi o, persino, di episodi di mala gestio. Il ruolo del presidente del Consiglio di Amministrazione è senza dubbio fondamentale per il corretto funzionamento del Consiglio stesso. Difatti, una buona governance non può prescindere dalla presenza in consiglio di un Presidente che svolga un efficace e costante ruolo di promotore e coordinatore delle più rilevanti attività che ne caratterizzano la qualità. Peraltro, al pari degli altri amministratori, il Presidente svolge anche una funzione di controllo sull'operato dell'Amministratore Delegato.

Ebbene, il dott. Amato era a piena conoscenza delle Operazioni poste in essere dalle Compagnie e ciò nonostante non ha posto in essere alcuna iniziativa, anche attraverso la richiesta di informazioni, diretta a verificare e controllare l'operato dell'Amministratore Delegato e, comunque, la legittimità delle Operazioni stesse. Come è emerso dalle verifiche condotte, lo stesso risultava essere sempre informato delle iniziative intraprese dalle Compagnie. A titolo esemplificativo, si segnala che questi era in copia conoscenza in tutte le comunicazioni intercorse tra il dott. Aiudi e il CEO di SA, sig. B, in merito all'organizzazione del collocamento del Prestito Subordinato. Queste comunicazioni sono

relative al periodo compreso tra il 10 giugno 2016 (data in cui prendono avvio le relazioni tra le Compagnie e il sig. A) e il 4 ottobre 2016. In queste comunicazioni sono inseriti in “copia conoscenza” anche il sig. A e gli altri attori dell’operazione di collocamento del Prestito Subordinato. Successivamente, il dott. Renato Amato è in “copia conoscenza” nell’email del 29 dicembre 2016 con la quale il dott. Aiudi invia al sig. A la lettera di recesso dai contratti di Investment Advisory stipulati con SA e la copia definitiva (non firmata) dei contratti di Investment Advisory con SC. Inoltre il dott. Renato Amato è in “copia conoscenza” nelle email relative ai progetti di ampliamento delle linee di business proposti dal sig. A, nelle email riguardanti alcune proposte di investimento e un possibile scenario di rafforzamento patrimoniale del gruppo NET (poi non andato a buon fine). Infine, lo stesso riceve dai dott.ri Caruso e Aiudi aggiornamenti in merito alla cessione delle azioni di MT Capital S.p.A.

Dunque, il dott. Amato, potendo svolgere le dovute verifiche, avrebbe ben potuto avvedersi del fatto che le Operazioni poste in essere da NET e NET LIFE erano arrischiate per tutte le ragioni innanzi rappresentate come emerse dagli elementi forniti.

Quanto al dott. Caruso, lo stesso ricopriva la carica di Amministratore Delegato, ed era, dunque, dotato di pieni poteri di rappresentanza e gestione delle Società, anche attraverso l’interazione “privilegiata” con le funzioni manageriali, da cui possono emergere quei “segnali di allarme” o vera e propria “conoscenza” di fatti censurabili che danno luogo ad un obbligo di intervento.

Come già precedentemente rappresento, il dott. Caruso ha assunto un ruolo rilevante e determinante nell’ambito delle Operazioni. Invero, questi, non solo è colui il quale ha incontrato per la prima volta i referenti sig.ri B e A della SA nell’ambito del Prestito Subordinato, ma allo stesso erano stati conferiti tutti i poteri per la gestione di tale operazione. Il Consiglio di Amministrazione di NET aveva, infatti, conferito *“l’incarico per la trattativa, auspicabilmente conclusiva, di collocamento del prestito subordinato Tier II all’Amministratore Delegato e Direttore Generale, dott. Giuseppe Caruso, che potrà, senza indugi, procedere alla sottoscrizione dell’incarico e all’esecuzione di tutte le attività conseguenti dopo aver collazionato sui vari punti e condizioni dell’accordo medesimo nella sua stesura conclusiva il favorevole parere scritto del Presidente”*. In conformità con il mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione, il dott. Caruso ha provveduto a sottoscrivere il conferimento dell’incarico di collocamento del Prestito Subordinato alla SA, così come ha sottoscritto il contratto di Investment Advisory con SA stessa. Peraltro, anche le Operazioni di trasferimento di Titoli di Stato, per un valore di € 10 mln, dal conto NET acceso presso (*) sul conto deposito (*) del 22 febbraio 2017, sono state sottoscritte dall’Amministratore Delegato, che ha altresì siglato i contratti di cessione di azioni della società MT Capital S.p.A. a SH.

Sotto tale profilo, proprio in quanto detentore del potere gestorio, il dott. Caruso avrebbe ben potuto e dovuto assumere le dovute informazioni in ordine alle controparti contrattuali ed alle Operazioni e svolgere le relative verifiche e così avvedersi delle numerose anomalie che caratterizzavano le Operazioni e non esporre l’impresa alle ingenti perdite subite.

Potrà ascrivere una responsabilità per i fatti sopra evidenziati anche alla dott.ssa Francesca Amato, in quanto anch’essa, seppur a conoscenza delle Operazioni poste in essere dalla Società, non ha svolto alcun dovuto controllo e valutazione a riguardo. Tali inadempimenti rispetto al ruolo assunto, risultano ancor più gravi se si tiene conto che la stessa ha prestatato attività di consulenza legale a favore della Società nell’ambito delle Operazioni, venendo interrogata su aspetti – anche contrattuali – inerenti le stesse.

Quanto al dott. Rocchi, si segnala che lo stesso, seppur non sia stato un amministratore esecutivo, era comunque anch’esso informato della gestione della Società e delle menzionate Operazioni poste in essere, essendo evidentemente coinvolto nelle scelte operate di cui ne ha sempre condiviso l’opportunità, senza sollevare anch’esso alcun dubbio sulle numerose anomalie che caratterizzavano

dette Operazioni. Ciò a prescindere dalla posizione di conflitto che lo stesso aveva in quanto socio della società che come tale non aveva avuto interesse a esaminare l'ipotesi di un aumento di capitale in alternativa all'operazione che porterà all'ammancio sopra evidenziato.

Parimenti il Rag. Roberto Accornero risultava essere stato nominato su designazione del signor A, evidentemente rappresentando indirettamente i suoi interessi, essendo comunque a conoscenza dell'organizzazione di quest'ultimo, avendo rivestito delle cariche di amministratore nelle società questi riconducibili, e non avendo sollevato alcun rilievo e/o alcun dubbio in ordine alla valenza dell'operazione posti in essere soprattutto con riferimento all'accensione del rapporto con SC e al successivo trasferimento da parte di NET di euro 10 milioni di Titoli di Stato.

Senza prescindere dal fatto che in capo agli stessi può ascriversi anche una responsabilità strettamente connessa all'omessa predisposizione di sistemi di controllo e governance efficaci nei termini sopra rappresentati.

Come anticipato, le gravissime carenze sopra rappresentate quanto alle modalità di gestione delle Operazioni con le controparti contrattuali, sono state confermate anche da consulenti incaricati dalle Compagnie al fine di verificare le ragioni per cui queste hanno subito il suddetto ammanco di Titoli di Stato.

Il dott. Cremona a seguito della propria approfondita analisi, ha, infatti, altresì accertato che le rendicontazioni contabili della Società sono affette da "errori rilevanti", verificatisi nell'esercizio 2017 riconducibili a "gravi e diffuse carenze nell'assetto organizzativo, procedurale e di controlli adottato dalle Società per governare il processo di formazione dei Bilanci 2017, nonché ad un inadeguato svolgimento delle attività di revisione contabile non conforme di revisione internazionali". Lo stesso esperto in particolare ha ravvisato come le Società abbiano agito "con negligenza "nel raccogliere le informazioni per un corretto trattamento contabile" del portafoglio di proprietà. In altri termini, attuando procedure minimamente affidabili ai fini della predisposizione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017, esse avrebbero potuto disporre delle informazioni necessarie per corretta applicazione dei principi contabili.". Egli inoltre ha precisato che "l'assenza di adeguate policy e procedure aziendali per definire (i) la selezione delle controparti contrattuale e l'affidamento dell'attività ad esse richieste; (ii) l'acquisizione delle informazioni e delle attestazioni sull'attività svolta dalle controparti (con adeguata "segregation of duties") e (iii) efficaci controlli sulla formazione del bilancio, sia da considerarsi una grave negligenza nel processo di produzione dell'informativa finanziaria, una significativa debolezza del sistema di controllo interno e infici gravemente l'affidabilità dell'assetto amministrativo contabile."

Inoltre anche PWC ha rilevato un'inadeguatezza dei sistemi di gestione e verifica interni alle Società. Con riferimento alla funzione Compliance, non sono state espletate specifiche attività di controllo sulle Operazioni, né è stato assunto un ruolo attivo nella gestione o comunicazione delle informazioni o nel monitoraggio delle Operazioni stesse.

Parimenti, con riferimento alle attività svolte dalla funzione Risk Management non sono stati rilevati adeguati elementi informativi o valutazioni svolte attinenti alle Operazioni e ai rischi operativi e reputazionali ad esse collegati.

Non da ultimo, con riguardo alle attività svolte dalla funzione Internal Auditing non vi è stato lo svolgimento di audit specifici sui processi relativi all'area finanza e contabilità.

Collegio Sindacale

I componenti del Collegio Sindacale in carica negli esercizi 2017 – 2018 di NET e NET LIFE contro i quali potrebbe essere promossa un'azione di responsabilità ex artt. 2407 e 2393 c.c. e/o comunque ai sensi di legge:

- Perrotta Francesco, nella sua qualità di ex Presidente del Collegio Sindacale;
- Bertoli Paolo, nella sua qualità di ex Sindaco;
- Vella Cosimo, nella sua qualità di ex Sindaco.

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

In particolare, non è richiesta l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con i propri doveri, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o, comunque, non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Tribunale per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c. in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria (Cass. Pen. 12186/2019). Ai fini dell'esonero da responsabilità i sindaci non debbono, tuttavia, limitarsi a vigilare e a denunciare nella relazione al bilancio le censure alla condotta dell'organo gestorio, ma è altresì necessario che questi si attivino al fine di porre in essere gli atti necessari e a dare attuazione ad ogni loro potere di sollecitazione e denuncia. I sindaci, pertanto, non hanno solo l'obbligo di conoscenza ma anche di attivazione (Cass. Civ. 21662/2018).

Il Collegio Sindacale ha il compito primario di controllare lo svolgimento dell'attività sociale, al fine di assicurare che avvenga nel rispetto della legge, dell'atto costitutivo e dei principi di corretta amministrazione.

La garanzia della legittimità della gestione societaria e dell'osservanza dei principi di corretta amministrazione assume un ruolo centrale in società che – in ragione della loro particolare attività – coinvolgono interessi generali, quali sono le società assicurative. Nel settore assicurativo, il tema dei controlli interni è affrontato dal Regolamento IVASS n. 20/2008, il quale prevede che l'organo di controllo sia tenuto a verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'impresa e il suo concreto funzionamento. Per l'espletamento di tali doveri l'organo di controllo può richiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono compiti di controllo e deve acquisire, all'inizio del mandato, conoscenze sull'assetto organizzativo aziendale ed esaminare i risultati del lavoro della società di revisione per la valutazione del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile; verificare l'idoneità della definizione delle deleghe, nonché l'adeguatezza dell'assetto organizzativo prestando particolare attenzione alla separazione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni; valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo all'operato della funzione di revisione interna della quale deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità; nell'ipotesi in cui tale funzione sia stata esternalizzata valutare il contenuto dell'incarico sulla base del relativo contratto; mantenere un adeguato collegamento con la funzione di revisione interna; curare il tempestivo scambio con la società di revisione dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della società di revisione; segnalare all'organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni indicando e sollecitando idonee misure correttive; nel corso del mandato pianificare e svolgere, anche coordinandosi con la società di revisione, periodici interventi di vigilanza volti ad accertare se le carenze o anomalie segnalate siano state superate e se, rispetto a quanto verificato all'inizio del mandato, siano intervenute significative

modifiche dell'operatività della società che impongano un adeguamento dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni; in caso di società appartenenti al medesimo gruppo assicurativo assicurare i collegamenti funzionali ed informativi con gli organi di controllo delle altre imprese; non da ultimo conservare una adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attività di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive.

Quanto al comportamento concretamente assunto dagli ex sindaci della Compagnia in relazione ai fatti verificatisi e rappresentati più diffusamente nel paragrafo afferente le condotte degli ex amministratori, si osservi come nel periodo che ha interessato le Operazioni, alcuna attività di vigilanza e controllo è stata effettuata con riguardo alle medesime, nonostante l'ingente valore dei Titoli di Stato oggetto di plurimi trasferimenti.

Nonostante nel periodo maggio - novembre 2016 il Collegio Sindacale venisse aggiornato sugli sviluppi del processo di collocamento del Prestito Subordinato – e fosse a conoscenza del fatto che il collocamento sarebbe stato gestito dalla SA – non risulta che tale organo abbia richiesto informazioni e/o svolto approfondimenti sui beneficial owners di SA, né soprattutto sul ruolo e sulla reputazione del sig. A.

La stessa inerzia è stata riscontrata in riferimento ai contratti di Prime Brokerage. Nonostante, infatti, il Collegio Sindacale venisse aggiornato sugli impieghi finanziari delle Compagnie in riferimento alle Operazioni, questo non ha ritenuto – nemmeno in tal caso – di dover svolgere alcuna verifica sulle controparti contrattuali di diritto estero, riconducibili sempre al medesimo soggetto, sig. A, che figurava di volta in volta quale socio di controllo e/o il beneficiario economico e/o amministratore delle stesse e che proponeva alle Compagnie l'avvicendamento di ben tre società diverse nel giro di pochi mesi (da settembre 2016 a luglio 2017).

Peraltro, il Collegio Sindacale non ha impiegato la dovuta diligenza anche nel valutare la stessa struttura dei contratti di Prime Brokerage, svolgendo un'analisi superficiale ed approssimativa degli stessi. Nei verbali del Collegio Sindacale si riporta che lo stesso ha verificato che *“sui titoli di proprietà della Società non sussiste alcun vincolo, come risulta dalle seguenti attestazioni dei depositari”*. Tra i “depositari” venivano menzionate anche SB, SC e SD, per i periodi di rispettiva “competenza” contrattuale, per le quali si faceva riferimento ad un *“estratto conto”* presumibilmente fornito al Collegio Sindacale per le proprie verifiche (in base alle informazioni ricevute, tali estratti conto sono le attestazioni “unilaterali” periodicamente inviate alle Compagnie e già illustrate).

A riguardo, come confermato da PWC, il Collegio Sindacale ha dimostrato la propria negligenza, omettendo appurati controlli, in quanto ha qualificato erroneamente tali soggetti come “depositarie” dei Titoli di Stato, benché i contratti di Prime Brokerage (per lo meno a partire dal mese di febbraio 2017) facessero riferimento all'accensione di rapporti bancari presso la (*). Si precisa inoltre che le autocertificazioni prodotte confermavano *“la piena, libera e ininterrotta proprietà e disponibilità”* dei Titoli, premettendo sempre la dicitura *“per quanto a nostra conoscenza”*. Sebbene fosse palese che dette attestazioni non potessero essere in alcun modo assimilabili ad una certificazione bancaria, il Collegio Sindacale non si è interrogato su tale anomalia e non ha richiesto alcuna informazione alle Compagnie e/o alcun riscontro esterno.

Parimenti il Collegio Sindacale è stato negligente nel valutare l'effettiva valenza delle Operazioni e l'esercizio dei poteri da parte degli organi delegati. Queste Operazioni - si ricorda - non appaiono per nulla supportate da adeguate o comprovate ragioni di business. Si è infatti ritenuto fosse nell'interesse delle Compagnie quello di stipulare degli accordi con parti terze, senza alcuna seria verifica sulla effettiva reputazione di queste controparti, sulla loro solidità patrimoniale, sull'interesse delle medesime Compagnie ad ottenere i “servizi” di brokeraggio da tali società, peraltro nella sostanza mai svolti.

Dopo aver stipulato i contratti di Prime Brokerage si è ritenuto fosse nell'interesse delle Società quello di trasferire da conti bancari di istituti di credito regolamentati i Titoli di Stato e/o liquidità per circa € 26,6 milioni a società e conti bancari esteri, senza effettuare alcuna verifica sulle prime e su questi ultimi, senza acquisire alcuna informazione dagli istituti bancari con cui queste società si rapportavano e, soprattutto, senza assicurarsi se effettivamente detti Titoli di Stato fossero stati depositati su conti bancari di deposito la cui titolarità fosse direttamente e/o indirettamente riconducibile a quella delle Compagnie.

Direttore Generale e Dipendenti

Negli esercizi 2017 – 2018 il Direttore Generale di NET era il dott. Caruso Giuseppe (altresi Amministratore Delegato di NET e NET LIFE).

A riguardo si rileva come tale figura, sotto l'aspetto delle responsabilità ascrivibili in relazione alla carica ricoperta, sia soggetta alla disciplina propria degli amministratori già precedentemente rappresentata.

In tal senso, è possibile cumulare le responsabilità proprie dell'amministratore con quelle del Direttore Generale qualora la medesima persona rivesta entrambe le cariche come nel caso di specie (il cumulo di responsabilità è possibile anche con le azioni, risarcitorie e non, derivanti dal rapporto di lavoro).

In tali precisazioni, si rileva come il ruolo assunto dal Direttore Generale sia risultato decisivo e preminente nella contrattazione e stipula dei contratti inerenti le Operazioni sottoscritti con le diverse società di diritto estero, nei termini sopra descritti.

Si segnala, inoltre, il ruolo assunto nella vicenda dal dott. Luigi Aiudi, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari negli esercizi 2017 – 2018 di NET e Consigliere di Amministrazione di NET LIFE, nei confronti del quale potrebbe essere promossa un'azione giudiziaria diretta ad ottenere il risarcimento dei danni in quanto anch'esso responsabile per i fatti verificatisi. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano, infatti, anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

A riguardo si evidenzia come nel periodo compreso tra il giugno 2016 e il settembre 2018 il referente del sig. A all'interno delle Compagnie fosse prevalentemente il dott. Aiudi, il quale ha anche sottoscritto gli ordini di trasferimento dei Titoli di Stato (nello specifico risulta essere stato firmatario di alcuni asseriti trasferimenti da NET LIFE a SB e (*)), in assenza di alcuna adeguata verifica circa la regolarità e legittimità delle Operazioni. In tal senso, infatti, il dott. Aiudi, nel periodo in considerazione è stato destinatario, proprio per il ruolo rivestito, di alcune osservazioni e/o richieste di chiarimento da parte di alcuni dipendenti in merito alle Operazioni ed al trasferimento dei Titoli di Stato che si stavano compiendo. Non risulterebbe però che a ciò siano conseguite da parte del dott. Aiudi approfondimenti in tal senso.

Anche in relazione alla predisposizione dei progetti di bilancio relativi agli esercizi 2017 e 2018, il dott. Aiudi ha rivestito un ruolo rilevante, essendo il soggetto deputato alla loro redazione. Sul punto si rimanda a quanto già rappresentato in ordine alle carenze e negligenze manifestate nell'ambito di tale attività rimarcandosi, a titolo esemplificativo, la macroscopica anomalia per cui i bilanci di entrambe le Società sono stati redatti in assenza di qualsivoglia estratto conto e solo sulla base dei conti denominati (*) mai sottoposti a riconciliazioni bancarie. Infatti, le registrazioni contabili inerenti l'incasso delle cedole dei Titoli trasferiti alle controparti erano effettuate in assenza di qualsiasi evidenza dell'avvenuto incasso. Non erano le controparti a comunicare l'avvenuto incasso alle Compagnie, ma il personale dell'ufficio Finanza che, monitorando sul sito Bloomberg l'andamento dei Titoli, rilevava la maturazione delle relative cedole o l'eventuale

scadenza del titolo. Tale gestione contabile, peraltro, avveniva mediante l'utilizzo di semplici file formato excel, e dunque, con modalità totalmente inadeguate e non rituali.

Società di Revisione

La società di revisione legale dei conti in carica negli esercizi 2017 – 2018 di NET e NET LIFE era BDO Italia S.p.A. nei confronti della quale potrebbe essere promossa un'azione di responsabilità e, dunque, risarcitoria ex art. 15 del D.Lgs 39/2010 e, comunque, ai sensi di legge.

La società di revisione legale risponde, infatti, in solido con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai suoi doveri.

L'art. 11 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito, "D.Lgs. n. 39/2010") indica i principi di revisione da applicare nello svolgimento degli incarichi di revisione legale che, in attuazione della Determina del Ragionerie Generale dello Stato del 23 dicembre 2014, sono costituiti dai principi di revisione internazionali ISA Italia, nonché dai principi di revisione SA Italia 250B e 720B.

L'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 stabilisce che *“il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, ed illustrano i risultati della revisione legale; b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili”*.

Pare quindi opportuno osservare come l'ISA Italia 200 (*“Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionale”*) sancisca che l'applicazione dei principi di revisione ha l'obiettivo fondamentale di far acquisire al revisore *“una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali”* (ISA Italia 200, § 11). Per raggiungere tale obiettivo, i principi di revisione stabiliscono che, in sede di pianificazione della propria attività, il revisore deve *“identificare e valutare i rischi di errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, a livello di bilancio e di asserzioni, mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, conseguendo in tal modo una base per definire e mettere in atto risposte di revisione a fronte dei rischi identificati e valutati di errori significativi”* (ISA Italia 315, § 3).

L'ISA Italia 330 (*“Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati”*) definisce le procedure di *“validità”* e/o di *“conformità”* che devono essere applicate dal revisore per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per fronteggiare i rischi di errori significativi nella predisposizione del bilancio. Le procedure di validità hanno l'obiettivo di *“individuare errori significativi a livello di asserzioni”*; esse *“comprendono: i) verifiche di dettaglio (sulle classi di operazioni, sui saldi contabili e informativa); ii) procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità”* (ISA Italia 330, § 4). Le procedure di conformità sono definite *“per valutare l'efficacia operativa dei controlli nel prevenire od individuare e correggere errori significativi a livello di asserzioni”*.

L'attendibilità degli elementi probativi raccolti dal revisore attraverso lo svolgimento delle suddette procedure, come anche indicato dall'ISA Italia 500 (*“Elementi probativi”*), è maggiore quando tali elementi provengono da fonti indipendenti esterne all'impresa.

In proposito, l'ISA Italia 330 stabilisce che le conferme esterne costituiscono una adeguata procedura di validità per *“fornire elementi probativi rilevanti per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi”* nella *“situazione”* di *“titoli e partecipazioni custoditi presso terzi o acquistati da intermediari, ma non ancora consegnati alla data del bilancio”* (ISA Italia 330, § A48).

L'ISA Italia 505 (*“Conferme esterne”*) definisce le *“regole”* da rispettare per ottenere gli elementi probativi dai soggetti destinatari delle richieste. In questa sede pare opportuno richiamare i seguenti aspetti fondamentali identificati in tali *“regole”*:

- l'invio di richieste di conferma e/o informazioni a soggetti che dispongano degli elementi conoscitivi necessari per fornire una risposta affidabile;
- la formulazione di richieste il cui contenuto consenta di acquisire conferme e/o informazioni appropriate e pertinenti rispetto alla finalità del loro invio.

Evidenziato quanto sopra e in relazione alle ragioni per cui BDO dovrebbe essere destinataria di un'azione di responsabilità e risarcitoria, si segnala quanto segue.

In primo luogo giova richiamare quanto precisato dal dott. Cremona, il quale ha ritenuto che anche la società di revisione legale dei conti BDO abbia assunto un ruolo rilevante in tale vicenda, rilevando una *“la grave negligenza della società di revisione nell'applicare adeguate procedure, conformi alle regole stabilite dai principi di revisione, al fine di fronteggiare il rischio che i predetti bilanci fossero inficiati da un errore significativo nella contabilizzazione del portafoglio di proprietà.”*

Le richieste inviate da BDO nell'ambito delle attività di revisione dei Bilanci 2017, al fine di accertare e così attestare l'esistenza e la disponibilità dei Titoli di Stato (la stessa, ha emesso un parere positivo, privo di rilievi), sono risultate carenti quanto al rispetto degli aspetti fondamentali e delle regole dell'ISA Italia 505 relativamente alle *“Conferme esterne”*. Le suddette richieste di conferma dei saldi e segnalazione di dati e notizie al 31 dicembre 2017 per la revisione dei Bilanci 2017, risultavano inviate al Prime Broker SD invece che al soggetto depositario dei Titoli di Stato. In proposito, appare evidente che, impiegando l'ordinaria diligenza richiesta nello svolgimento dell'incarico di revisione, qualora le richieste fossero state correttamente inviate al soggetto depositario dei Titoli di Stato, la società di revisione avrebbe potuto accertare, già in sede di controllo contabile dei Bilanci 2017, che tali Titoli erano stati distratti dalla disponibilità delle Compagnie, come è emerso soltanto in seguito all'insediamento del nuovo management del Gruppo NET nel gennaio 2019, che si è conformato proprio alle regole dell'ISA Italia 505 sopra citate, richiedendo conferma dell'esistenza e disponibilità dei titoli al soggetto depositario, nell'ambito delle attività propedeutiche alla redazione del progetto di bilancio 2018.

La condotta negligente della società di revisione si rinviene anche nell'invio al Prime Broker del modulo standard di ABI, senza alcun tipo di personalizzazione rispetto alla tipologia e alla complessità dei rapporti contrattuali che hanno dato origine al trasferimento dei Titoli di Stato.

La società di revisione ha, inoltre, ritenuto che, in assenza di qualsivoglia estratto conto titoli che potesse fornire evidenza dell'esistenza, proprietà e disponibilità dei Titoli di Stato, le sole lettere datate 31 dicembre 2017 trasmesse dal Prime Broker SD alle Compagnie (e non alla società di revisione), in cui si attestava che i suddetti Titoli erano nella piena, libera e ininterrotta proprietà e

disponibilità delle Compagnie alla data di carico, potessero costituire un elemento probativo sufficiente e appropriato al fine della loro contabilizzazione nei Bilanci 2017.

In proposito, pare evidente che qualora, impiegando l'ordinaria diligenza richiesta nello svolgimento dell'incarico di revisione, le lettere fossero state correttamente inviate a (*), BDO avrebbe potuto accertare già in sede di controllo contabile dei suddetti bilanci quello che, invece, è potuto emergere solo a seguito dell'insediamento del nuovo management nel gennaio 2019, ovvero che tali Titoli erano stati distratti dalla disponibilità di NET e NET LIFE, attenendosi proprio alle regole dell'ISA Italia 505 sopra citate, richiedendo conferma dell'esistenza e disponibilità dei titoli al soggetto depositario, nell'ambito delle attività propedeutiche alla redazione del progetto di bilancio 2018.

Tale circostanza rende di per sé palese la grave negligenza della società di revisione nell'applicare adeguate procedure, conformi alle regole stabilite dai principi di revisione, al fine di fronteggiare il rischio che i predetti bilanci fossero inficiati da un errore significativo nella contabilizzazione del portafoglio di proprietà.

Per quanto concerne la legittimazione passiva rispetto all'azione di responsabilità, è stato sollevato il problema della legittimità di una *“«selezione» degli ex amministratori verso i quali avviare l'azione di responsabilità”* censurata dal dott. Rocchi⁸ in quanto fonte di *“una disparità di trattamento che non può accettarsi e che è palesemente illegittima”*.

La questione non ha ragione d'essere in quanto, da un lato, la società danneggiata, come qualsiasi altro creditore, ha piena discrezionalità nella scelta se e verso quale dei debitori far valere il proprio credito, e l'amministratore che subisca l'azione ha comunque strumenti processuali che gli consentono di ottenere una ripartizione dell'obbligo risarcitorio anche con gli altri soggetti responsabili eventualmente pretermessi.

Qualora la gestione della società sia affidata ad un organo collegiale, come il Consiglio di Amministrazione, l'azione di responsabilità *ex art. 2392 e 2393 c.c.* per il risarcimento dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti può pacificamente essere promossa contro la totalità o soltanto una parte dei soggetti da ritenersi responsabili.

A non essere possibile è al contrario l'esperimento di un'azione di responsabilità impersonalmente rivolta contro il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità⁹, infatti, la legittimazione passiva nasce e permane non in capo al Consiglio di Amministrazione quale *corpus* o organo autonomo, ma in capo a ciascuno dei suoi componenti.

Come noto, i singoli amministratori, *ex art. 2392 c.c.*, sono **solidalmente responsabili** verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, *“a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'art. 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti*

⁸ Si veda l'intervento svolto dal dott. Rocchi nel corso della riunione dei Cda delle Compagnie del 28 giugno 2019.

⁹ Il principio è stato affermato sin dalla sentenza Cass. 24 settembre 1959, n. 2609.

pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”.

Il vincolo di solidarietà opera sia nel caso di amministrazione pluripersonale senza deleghe, sia nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia conferito deleghe al Comitato Esecutivo o a singoli amministratori. In questa seconda ipotesi, infatti, è ben possibile ravvisare una responsabilità solidale in capo agli amministratori sia delegati che deleganti laddove entrambe tali categorie abbiano concorso, sia pure a titolo diverso, a determinare il medesimo evento dannoso. Del resto, è pacifico che i consiglieri non operativi non possano disinteressarsi dell’attività degli amministratori delegati, e risultano quindi corresponsabili del danno (anche se cagionato dalle scelte effettuate dagli amministratori operativi nell’ambito delle materie ad essi delegate) laddove emerga la violazione degli obblighi informativi o di controllo attivo loro imposti, rispettivamente, dall’art. 2381, comma 6, e 2392, comma 2, c.c..

Dalla natura solidale della responsabilità degli amministratori per i danni derivanti da *mala gestio* discende – come anticipato – che **la società danneggiata ben può pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno o alcuni soltanto** tra i condebitori.

A livello processuale, peraltro, è evidente che l’obbligazione solidale passiva non comporta l’inscindibilità delle posizioni processuali e, dunque, non dà luogo a litisconsorzio necessario, in quanto il rapporto processuale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati in solido: il che conferma **la assoluta libertà**, per la società danneggiata, **di scegliere contro quali amministratori agire in giudizio**.

Questi (incontroversi) principi sono stati in diverse occasioni ribaditi dalla giurisprudenza, secondo cui: *“l’azione di responsabilità promossa contro gli organi di società, a norma degli art. 2393 e 2394 c.c., dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, poiché la responsabilità per fatti di mala gestio determina il sorgere di un’obbligazione solidale passiva e ciò consente al creditore danneggiato di agire in giudizio anche contro uno solo dei responsabili; (...) la società attrice certamente può sin da principio agire solo contro alcuni degli amministratori ed alcuni dei sindaci cui sia imputabile la violazione dei rispettivi doveri”* (Cass. 18 maggio 2012, n. 7907, enfasi aggiunta, nonché, in senso analogo, Cass. 18 settembre 2017, n. 21567¹⁰).

Ancora: *“Essendo la responsabilità degli amministratori (...) di cui agli artt. 2392 e segg. c.c. solidale, il creditore ha facoltà di far valere la propria pretesa contro il coobbligato od i coobbligati nei cui confronti ritiene preferibile agire senza che la sua scelta sia sindacabile”* (Tribunale di Torino, 28 aprile 1983, in *Società*, 1984, p. 326, enfasi aggiunta).

Anche la miglior dottrina ha chiaramente evidenziato che *“allorquando la società per azioni sia amministrata da un organo collegiale, è pacifico che la deliberazione autorizzativa che l’assemblea dovrà adottare ai sensi dell’art. 2393, 1° co., c.c. possa individuare e scegliere contro quali, tra gli amministratori, debba essere esercitata l’azione di responsabilità”* (cfr. Conforti, *La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni*, Milano, 2012, p. 833, enfasi

¹⁰ Si veda altresì Cass. 25 luglio 2008, n. 20476, ove si legge: *“la responsabilità di amministratori e sindaci per fatti di mala gestio configura un’ipotesi di obbligazione solidale in presenza della quale non sussiste litisconsorzio necessario, di guisa che il creditore (...) è sempre libero, proprio in forza del principio di solidarietà, di scegliersi il convenuto e di limitare la domanda soltanto a taluno degli obbligati, salva in ogni caso la facoltà del convenuto prescelto di chiamare in causa ex art. 106 c.p.c., i coobbligati o agire separatamente in regresso contro di loro ai sensi dell’art. 1299 c.c.”*; nonché Cass. 23 luglio 2010, n. 17283.

aggiunta; Bonelli, *La responsabilità degli amministratori di società per azioni*, Milano, 1992, p. 171).

Le scelte discrezionali della società, saranno del resto inevitabilmente condizionate da una serie di fattori quali gli obblighi probatori che su di essa incombono, le concrete possibilità di recupero, ecc. Una valutazione “selettiva” e quindi una scelta dei soggetti verso i quali proporre l’azione è dunque del tutto legittima e pienamente ammissibile.

Ciò posto in merito alla assoluta libertà della società danneggiata di selezionare gli amministratori (e/o gli altri soggetti corresponsabili del danno) contro cui esercitare l’azione di responsabilità, occorre altresì sottolineare che **“gli amministratori non convenuti (o non immediatamente convenuti) in giudizio non potranno ovviamente ritenersi liberati”** (cfr. Conforti, cit., p. 834).

Infatti, la delibera assembleare che autorizza l’azione di responsabilità contro alcuni soltanto degli amministratori **non palesa alcuna volontà di rinunciare a far valere la responsabilità di altri soggetti** coinvolti nella gestione delle operazioni che hanno cagionato il danno e, quindi, **non** preclude la possibilità per la società stessa di deliberare in un secondo momento l’esperimento dell’azione sociale di responsabilità anche nei confronti degli amministratori (o sindaci, o altri possibili legittimati passivi) inizialmente non convenuti in giudizio¹¹.

Del resto, un’estensione del contraddittorio nell’ambito dell’azione di responsabilità promossa contro alcuni amministratori potrebbe altresì derivare da una eventuale chiamata in causa di altri amministratori da parte di quelli che la società ha scelto di convenire in giudizio (così come dal possibile intervento volontario in causa di un amministratore non convenuto).

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni ricevute dai consulenti e a seguito di un proprio autonomo apprezzamento, ritiene che sussistano i presupposti per promuovere l’azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 c.c. nei confronti degli ex amministratori; ex artt. 2407 e 2393 c.c. nei confronti degli ex sindaci in carica; ex art. 2396 c.c. nei confronti dell’ex Direttore Generale; ex art. 2393 c.c. nei confronti del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari; ed ex 15 del D.Lgs 39/2010 nei confronti della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti relativamente, tutti in carica negli esercizi 2017 – 2018, e/o comunque ai sensi di legge.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione sottopone agli Azionisti la seguente proposta di delibera:

“L’assemblea degli Azionisti di Net Insurance S.p.A., esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- *di promuovere l’azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 c.c. e/o comunque ai sensi di legge, nei confronti degli ex amministratori Amato Renato Giulio (Presidente), Caruso Giuseppe (Amministratore Delegato), Amato Francesca Romana (Amministratore), Rocchi Francesco (Amministratore), Roberto Accornero (Amministratore) e Luigi Aiudi*

¹¹ Cfr. Tribunale di Milano, 26 giugno 1989, in *Giur. Comm.*, 1990, II, p. 122, secondo cui, rispetto alla delibera che autorizza l’azione di responsabilità nei confronti di alcuni amministratori, *“deve ritenersi esclusa ogni voluntas liberandi, remittendi, absolvendi nei confronti degli altri amministratori in carica al momento dei fatti contestati”*. In dottrina, oltre a CONFORTI (cit.), p. 834, si veda altresì BIANCHI, *La responsabilità dell’organo amministrativo e di controllo*, Milano, 2009, p. 75.

(Amministratore), per le causali specificate nella relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;

- *di promuovere l'azione di responsabilità ex artt. 2407 e 2393 c.c. e/o comunque ai sensi di legge, nei confronti degli ex sindaci Perrotta Francesco (Presidente), Bertoli Paolo (Sindaco effettivo) e Vella Cosimo (Sindaco effettivo), per le causali specificate nella relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;*
- *di promuovere l'azione di responsabilità ai sensi di legge nei confronti dell'ex Direttore Generale Giuseppe Caruso e dell'ex Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili per le causali specificate nella relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;*
- *di promuovere l'azione di responsabilità ex art. ex art. 15 del D.Lgs 39/2010 e/o comunque ai sensi di legge nei confronti della società di revisione legale dei conti BDO Italia S.p.A. per le causali specificate nella relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione, conferendo al medesimo Consiglio di Amministrazione ogni potere per intraprendere ogni opportuna complementare e/o diversa azione legale e/o risarcitoria e/o adottare tutti gli opportuni provvedimenti e/o assumere ogni più opportuna iniziativa, in ogni sede giudiziale e non, al fine di tutelare gli interessi della Società in relazione ai fatti ed agli eventi rappresentati nella relazione illustrativa ed ottenere il risarcimento dei danni subiti”.*

NET INSURANCE S.P.A. e NET INSURANCE LIFE S.P.A

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

